

CDXLVIII. SEDUTA

MARTEDÌ 20 GIUGNO 1950

(Seduta pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi	Pag.	17490
Disegni di legge:		
(Deferimento a Commissioni permanenti)		17490
(Presentazione)		17501
Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787)		
(Seguito della discussione):		
CERRUTI, <i>relatore di minoranza</i>		17492,
	<i>passim</i> ,	17519
LANZETTA		17493
BERLINGUER 17495, 17496, 17500, 17503, 17505		
ZOTTA, <i>relatore di maggioranza</i>		17498,
	<i>passim</i> ,	17532
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		17502, <i>passim</i> , 17520
JANNUZZI		17502
PALERMO		17503, 17506
ARMATO		17503
CARELLI		17504, 17512
ZELIOLI		17515
PARATORE		17516
D'INCÀ		17520
ALBERTI Giuseppe.		17522, 17523
Interrogazioni:		
(Annunzio di risposte scritte).		17490
(Annunzio)		17532
Per il geneticao del generale Dallolio:		
CONCI		17491
MAZZONI		17491
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		17491
Sull'ordine dei lavori:		
AZARA		17490
FERRARI		17490

ALLEGATO AL RESOCONTO - Risposte scritte ad interrogazioni:

BASTIANETTO (TOMMASINI).	Pag.	17537
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>		17537, 17541, 17550
BERLINGUER		17538, 17539
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>		17538, 17544
SPATARO, <i>Ministro delle poste e telecomunicazioni</i>		17538
SFORZA, <i>Ministro degli affari esteri</i>		17539, 17540
CARBONI		17540
TAMBRONI, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>		17540, 17547
CINGOLANI		17540
CONCI		17541
PACCIARDI, <i>Ministro per la difesa</i>		17541, 17545, 17546, 17548
FERRAGNI		17541
FILIPPINI		17542
MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>		17542
GERVASI		17542
TOGNI, <i>Ministro dell'industria e commercio</i>		17543
GORTANI		17543
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>		17543
JANNUZZI		17543
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>		17543, 17545
LAZZARO		17544
LOMBARDO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>		17544
LOCATELLI		17544
MILILLO		17545
PARRI		17545
PERSICO		17546
PISCITELLI		17546
D'ARAGONA, <i>Ministro dei trasporti</i>		17547, 17548, 17551

RAJA	Paq.	17547
SAMEK LODOVICI		17547
TARTUFOLE (CADORNA, CERICA, BERGA- MINI)		17548
TERRACINI		17549
TIGNINO		17550
TOMÈ		17551
COTELESSA, <i>Alto Commissario per Vi- giene e la sanità pubblica</i>		17551

La seduta è aperta alle ore 16.

LEPORE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

AZARA. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Onorevole Presidente, siamo tutti d'accordo affinché domani si continui, mattina e pomeriggio, la discussione sul bilancio della giustizia, che occorrerebbe terminare domani sera, in quanto l'onorevole Ministro ha degli impegni ed il senatore Persico ed io dobbiamo partire per recarci a Strasburgo. Abbiamo pregato i colleghi della sinistra ed anche gli altri, perchè consentissero a che domani si continuasse la discussione del bilancio della Giustizia in tutte e due le sedute, nell'intesa però che la seduta che si doveva dedicare al progetto di legge sulle pensioni sia recuperata facendo due sedute dedicate al progetto sulle pensioni venerdì prossimo.

FERRARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI. Onorevole Presidente noi siamo d'accordo con quanto ha detto il collega Azara purchè, però, a cominciare da giovedì pomeriggio si continui senza interruzioni la discussione sul disegno di legge sulle pensioni che si continuerà fino alla sera del venerdì.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito, con l'intesa però che domani si esaurisca il bilancio della Giustizia. Se la discussione del suddetto bilancio dovesse terminare molto presto, si riprenderà anche domani stesso la discussione del progetto delle pensioni di guerra.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Buizza per giorni 1 e Marconcini per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Compensi a favore dei componenti e segretari delle Commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo » (1103);

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Vigiani e altri: « Proroga dei termini di cui alla legge 13 marzo 1950, n. 114, concernente modificazioni alla legge 8 maggio 1949, n. 285, e al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, recanti provvedimenti per la cooperazione » (1110).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori: Bastianetto (Tommasini), Berlinguer (tre), Carboni, Cingolani, Conci, Ferragni, Filippini, Gervasi, Gortani, Jannuzzi, Lazzaro, Locatelli, Milillo, Parri, Persico, Piscitelli, Raja, Samek Lodovici, Tartufole (Cadorna, Cerica, Bergamini), Terracini, Tignino, Tomè (due).

Queste risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Per il genetliaco del generale Dallolio.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, compirà domani l'età di 97 anni il generale Alfredo Dallolio che sedette su questi banchi per ben 40 anni, onore ed illustrazione del Senato di nomina regia. All'illustre vegliardo, il quale ha reso segnalati e preziosissimi servizi alla Patria come Ministro delle armi e munizioni durante la prima guerra mondiale, collega a Churchill, che nelle sue memorie esprime la più alta ammirazione per il suo carattere adamantino, all'uomo di forte tempera il quale non piegò mai alla dittatura e che fieramente ha respinto l'offerta di tessera di onore del Partito dominante, vada il nostro cordiale saluto, vadano i più fervidi auguri di questa nostra Assemblea. (*Applausi*).

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Per quella dolcezza che è recata sempre dai ricordi delle cose belle e buone e degli uomini nobili, mi associo di tutto cuore alle parole che sono state dette. Voglio ricordare che il senatore Dallolio è uno di quelli che in momenti oscuri per il nostro Paese ha dimostrato di sapere amare l'Italia non soltanto con gesti di patriottismo, ma difendendo, soprattutto, accanitamente, in ore tristi gli interessi materiali della Patria troppo spesso insidiati da patrioti di speculazione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si associa alle nobili parole dei senatori Conci e Mazzoni in onore del senatore Alfredo Dallolio.

PRESIDENTE. Mi sia concesso, a nome del Senato, di esprimere un pensiero di ammirazione e di omaggio a questo vecchio soldato di cui si onorerebbe qualunque Assemblea per la sua probità, per la vita onorata, per la povertà nella quale egli vive dopo avere amministrato somme favolose con un senso di attaccamento al Paese e di probità che restano veramente esemplari.

Prendo occasione dalla unanimità di questo sentimento per riaffermare e darne atto che il Senato, al disopra di ogni differenza di idee e di opinioni politiche, quando si trova di fronte a degli uomini come Alfredo Dallolio sa trovare la sua unanimità e sa rendere loro il dovuto omaggio. (*Vivi applausi*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riordinamento delle disposizioni nelle pensioni di guerra » (787).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: *Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra*.

Riprendiamo la discussione dal titolo VI che comprende le disposizioni relative alla perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni di guerra.

Esamineremo l'art. 89, comma per comma.

Dò lettura del primo comma:

Art. 89.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità, ed il godimento della pensione e dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a qualunque pena, pronunciata in base ai Codici penali militari, che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate, nonchè dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Da parte della minoranza della Commissione è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultima parte del comma, dalle parole « nonchè dai militari e dai civili », ecc.

Dal senatore Berlinguer sono stati, inoltre presentati i seguenti emendamenti: « Sostituire alle parole: " condanna a qualunque pena ", le altre: " condanna a pena superiore a tre anni "; sostituire alle parole: " che renda ", le altre: " e che renda "; sopprimere le ultime parole: " nonchè dai militari e dai civili che

abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici" »

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti relatore di minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In merito alla materia che concerne questo titolo, e, più precisamente, per ciò che riguarda in particolare gli articoli dall'89 al 92, da parte nostra, in sede di Commissione, abbiamo elevato una viva protesta contro l'eccessivo e drastico rigore del testo governativo. Esprimiamo ora il nostro compiacimento perchè abbiamo constatato che le nostre proteste, almeno in parte, hanno trovato una benevola eco presso la maggioranza della Commissione. Infatti l'inumana ed assurda disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 90 è stata senz'altro soppressa; il rigore del secondo comma dell'articolo 89 è stato attenuato, ed infine, circa i modi attraverso i quali coloro che si sono resi colpevoli dei reati indicati nell'articolo 89 (tradimento, spionaggio, codardia, abbandono di posto, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria) possono riabilitarsi, si fa riferimento agli atti contenuti nella formulazione alquanto estesa di cui al primo comma dell'articolo 26. Anzi, vogliamo affermare che noi stessi, nel nostro emendamento, avremmo adottata la stessa formulazione se, in base ai principi informativi del nostro progetto, non avessimo dovuto sopprimere l'articolo 26; tuttavia non potendo trascrivere integralmente il primo comma dell'articolo 26 perchè prolisso, crediamo di aver trovata un'altra formula che si avvicina alquanto alla casistica da esso contemplata.

Ciò premesso, circa la materia di questo titolo, almeno per ciò che riguarda la perdita del diritto a godere o conseguire la pensione per i reati commessi posteriormente all'evento da cui è sorta la pensione stessa, la minoranza della Commissione è rimasta alquanto perplessa sul da farsi. Due vie le si presentavano innanzi: la prima era quella di fare senz'altro *tabula rasa* del dispositivo degli articoli dall'89 al 92 in virtù degli stessi principi informativi sui quali si regge l'istituto delle pensioni di guerra. Infatti, questa pensione, essendo un diritto al risarcimento di un danno subito è intangibile; non solo, ma la li-

quidazione di questo danno, a stretto rigore di termini, dovrebbe essere effettuata subito, ed è solo per ragioni pratiche e finanziarie ch'essa viene procrastinata lungo l'intera esistenza del pensionato. E in tal caso non vedo come si potrebbe pretendere la restituzione del capitale corrispondente alla pensione già conseguita e, quand'anche si volesse effettivamente pretendere tale restituzione, sul terreno pratico, non so, in quali casi essa, di fatto, potrebbe avere luogo. Naturalmente tutto ciò si riferisce soltanto a quelle pensioni che sono certe, vale a dire, che non si riferiscano a infermità suscettibili di migliorare col tempo.

L'altra via era invece quella di attenuare il più possibile il rigore eccessivo della legge senza peraltro sconvolgere, da cima a fondo, l'ordinamento esistente. In definitiva, la minoranza della Commissione ha creduto bene di attenersi a questo secondo proposito, e ciò per i seguenti motivi: anzitutto trattasi di una materia alquanto delicata e complessa, che interferisce in tanti altri settori e penetra tal volta nelle più profonde insenature del diritto (vedi, ad esempio, il Codice penale militare ed il Codice penale comune). Ora, innovare radicalmente in un ramo particolare, mentre rimangono intatti tutti gli altri rami, significherebbe provocare il sorgere di innumerevoli situazioni di contrasto, il più delle volte paradossali, che la ragione consiglia di evitare; poi, in una materia simile, a portare ciò a buon termine con cognizione di causa sarebbe occorso uno studio vasto e profondo che avrebbe richiesto molto tempo, mentre invece la urgente necessità di presentare la legge all'Assemblea, ed una scadenza fissa vicina, ci imponeva di bruciare le tappe. Infine, v'è una ultima ragione: come si può osservare dal contenuto del nostro ordine del giorno, da parte nostra: riteniamo che sia non solo opportuno, ma senza altro indispensabile che questa legge debba essere riveduta da cima a fondo per adeguarla alla coscienza dei nuovi tempi; e ciò sia dal lato tecnico, come da quello giuridico ed economico. A nostro avviso, questo compito deve essere affidato ad una Commissione interparlamentare, la quale dovrebbe svolgere i suoi lavori entro il mese di giugno dell'anno

prossimo. Quindi, abbiamo pensato, se mai, si ritenesse opportuno e logico innovare radicalmente in questa materia che ciò potrebbe farlo con maggiore cognizione di causa ed avvedutezza la Commissione medesima, la quale ha dinanzi a sé tutto il tempo necessario per una disamina ed una discussione accurata e profonda dell'argomento di cui trattasi.

Allora, venendo al nocciolo della questione, dirò che abbiamo fatto una prima pregiudiziale distinzione. Le pensioni dirette da un lato e le pensioni indirette dall'altro lato. Per le pensioni indirette abbiamo creduto bene di lasciare pressochè immutato il testo governativo; per quelle dirette invece abbiamo introdotto una seconda duplice distinzione, l'una riguarda i reati ascritti al Codice penale militare, l'altra invece quelli ascritti al Codice penale comune. Per i primi reati, come nel caso delle pensioni indirette, non abbiamo introdotto mutamenti di rilievo, e cioè il militare che si rende colpevole dei reati ascritti al Codice penale militare e che lo rendano indegno di appartenere alle Forze armate dovrà subire il rigore della legge. Invece per quanto riguarda i militari ed i civili che si rendano colpevoli di reati ascritti al Codice penale comune, essi non saranno mai soggetti alle drastiche sanzioni stabilite dall'articolo 28 del Codice penale comune; vale a dire, qualora siano colpiti dalla interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, essi non perderanno mai il diritto a godere della pensione già conseguita o quello di conseguire la pensione. Ecco il motivo per il quale noi abbiamo soppresso le ultime parole del primo comma dell'articolo 89: «... nonchè dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

L'articolo 28 del Codice penale comune indica quali sono i diritti che vengono perduti da coloro che sono colpiti dalla interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici: fra questi, al punto quinto, sono indicati gli stipendi, le pensioni e gli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico. Ora, da parte nostra, considerata la particolare natura del diritto alla pensione di guerra, la quale si può configurare come una *restitutio in integrum* sotto la specie del risarcimento di un danno subito; considerato il carattere di

intangibilità della pensione stessa e considerate, in fine, le attenuanti che debbono essere concesse ai minorati per il loro anormale e, spesso, addirittura tremendo stato fisico, con conseguenti depressioni o alterazioni anche di ordine psichico, abbiamo ritenuto giusto che gli stessi, anche quando si rendessero colpevoli di un reato ascritto al Codice penale comune che comporti l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici, non debbano mai perdere il diritto di godere o di conseguire la pensione. Nello stesso articolo 28 del Codice penale comune si afferma che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici produce le conseguenze successivamente elencate «salvo che dalla legge sia altrimenti disposto».

Noi, valendoci appunto di questo stesso inciso, crediamo di aver raggiunto lo scopo senza produrre sconvolgimenti di qualsiasi genere. Per concretizzare questo nostro principio che, senza dubbio ha una portata notevole, abbiamo proposto il comma aggiuntivo: «In deroga all'articolo 28 del Codice penale, i militari od i civili, mutilati od invalidi di guerra, che abbiano riportato condanna che importi l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non perdono il diritto di conseguire la pensione, l'assegno o la indennità e il diritto al godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti». In conformità poi di quanto rimane stabilito al primo comma dell'articolo 89, abbiamo dovuto aggiungere la norma seguente: «La presente disposizione non si applica quando trattasi di condanna riportata da un militare per reato previsto dal Codice penale militare che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate». La chiarezza e la semplicità dei concetti esposti ci dispensano da una più diffusa illustrazione degli emendamenti di cui trattasi.

LANZETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZETTA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si discute a disagio una legge che si sa dovrà essere modificata a distanza di tempo piuttosto breve. Questa è la ragione per la quale, a proposito della perdita, sospensione e revoca delle pensioni di guerra, non ho creduto di affrontare quella battaglia che mi sembrava si dovesse combattere in proposito.

Si è detto da parte di parecchi, se non da parte di tutti, che la collettività organizzata nello Stato è debitrice dei mutilati e delle altre vittime della guerra; e questa è la ragione per la quale si è dato vita all'istituto delle pensioni di guerra. Ma, se noi ci indugiamo ad esaminare la posizione del creditore, vittima della guerra, e dello Stato debitore, non comprendiamo come possa ammettersi la possibilità che il debitore, senza nessun merito suo, possa rimanere liberato dalla obbligazione per un fatto commesso dal creditore.

È stato cauto il discorso del collega Ceruti a questo proposito ed io ho notato in lui la preoccupazione di affrontare l'argomento, che è sembrato piuttosto scottante. A me, che non ho scrupoli a questo proposito ed in questa materia, preme esporre un concetto di chiarezza. In base a quale principio si ammette la revoca, la sospensione, la perdita della pensione? Lo si fa perchè si è costruita una posizione astratta e -- consentitemi la parola -- anche retorica del mutilato o dell'invalido di guerra, e perchè i rapporti tra vittima di guerra e collettività organizzata nello Stato, invece che vedersi nelle linee normali della logica giuridica, si vedono nella nebulosa di una concezione inconcreta. Si è ritenuto che il mutilato, l'invalido di guerra sia una specie umana di eccezione, che debba sottostare a determinati obblighi morali, militari ecc. e si è ritenuto che lo Stato non sia categoricamente e giuridicamente obbligato verso le vittime di guerra. Secondo i lineamenti normali del risarcimento del danno previsto dalla nostra legislazione positiva, tutto questo è astrazione, è inconcretezza, è retorica che ha fatto il suo tempo; ed io credo che in questa Assemblea non possa trovare soverchio ingresso.

Ricordo a me stesso, perchè molti di voi lo hanno già esaminato in sede opportuna, che, quando nel 1912 si dette vita all'istituto giuridico delle pensioni di guerra, non venne in mente a nessuno di consacrare in quella legislazione un capitolo riguardante la perdita, la sospensione, la revoca di quella pensione. Eppure in quell'epoca coloro che se ne occuparono erano giuristi insigni, erano dei soldati senza macchia. Difettava il senso dell'onore militare in quegli uomini? Non credo. Difet-

tava il senso del diritto in quegli uomini? Certamente no. Le leggi del 1916 e del 1917, nonchè le leggi successive, non hanno mai contenuto un capitolo relativo alla perdita delle pensioni di guerra per fatti sopravvenuti, concernenti l'ipotesi di turbato onore militare o civile. Soltanto con la legge del 1923, ricordiamoci, con la legge Rocco del 1923, c'è stata l'introduzione nella legislazione sulle pensioni di guerra di questo capitolo relativo alla liberazione dello Stato dall'obbligo di risarcire i danni verso le vittime di guerra sull'altare di certa concezione etica dei doveri del cittadino in guerra e di certa concezione etica dell'onore militare. Che i militari e i giuristi del 1923 non fossero nè più onorabili, nè più illuminari dei soldati e dei giuristi di prima, che si erano occupati di questa materia, credo che tutti ormai debbano esserne convinti. La storia del nostro Paese ha dato delle dure lezioni a queste astrazioni, a questa retorica che ha fatto tanto danno. Oggi io credo che coraggiosamente noi dovremmo ritornare alle origini per capirci qualcosa sulle pensioni di guerra. Il collega relatore della maggioranza nella sua relazione si è indugiato a dare una significazione etica alle pensioni di guerra, ma contro il suo tentativo c'è una realtà nel momento in cui gli eventi di guerra colpiscono determinati cittadini, che possono essere in atteggiamenti eroici e possono non esserlo. Il tempo favoloso degli eroi e delle epopee è passato; oggi più che mai noi dobbiamo guardare alla realtà con senso di concretezza.

Il cittadino che ha subito una mutilazione, che è rimasto stroncato per fatti di guerra, ha diritto di sopravvivere e la collettività deve aiutarlo, non in base ad un concetto di elargizione paternalistica, ma in base al riconoscimento di un preciso dovere di reintegrazione, in base cioè al concetto normale del risarcimento del danno subito dalla vittima di guerra. E allora in tutto questo perchè dovrebbero entrare l'onore militare, l'onore civile, l'eliminazione del diritto alla pensione, la sospensione della pensione e tutto il resto? Da una parte c'è un creditore, dall'altra parte c'è la collettività organizzata nello Stato in qualità di debitrice. Come nessun fatto del debitore può far aumentare i diritti del creditore, così nes-

sun fatto del creditore può annullare l'obbligazione del debitore. Se intervenissero fatti che potessero menomamente riallacciarsi al momento iniziale, come potrebbe essere l'accertamento di un motivo capace di lumeggiare di versamente i fatti che hanno costituito la base dell'assegnazione della pensione, allora io mi spiegherei questo. Ma quando è rimasto intangibile il fatto, è rimasto intangibile l'accertamento della pensione, è accertato, sotto forma di liquidazione della pensione stessa, il risarcimento dei danni, sarebbe assolutamente iniquo, arbitrario, assurdo, pernicioso per l'avvenire stabilire il principio per cui lo Stato semplicemente perchè un tribunale militare o civile, abbia riconosciuto nell'attività successiva dell'individuo dei fatti non inquadrabili con la mentalità di chi comanda in un determinato momento, debba creare, a favore della collettività, il privilegio di disimpegnarsi dall'obbligo di pagare il risarcimento dei danni dovuto alla vittima di guerra.

Avrei presentato un emendamento soppresivo, ed ero già in questo ordine di idee, quando mi è stato fatto notare che, trattandosi di una legge puramente provvisoria, che non potrà modificare sostanzialmente le cose, sarebbe un fuor d'opera provocare una lunga discussione in proposito. Io perciò ho parlato stabilendo un'ipoteca per l'avvenire, per quando cioè discuteremo a fondo una legge sulle pensioni di guerra. Ho voluto far cadere il seme, nella speranza che questo seme venga raccolto dai colleghi ad ogni effetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare i suoi emendamenti.

BERLINGUER. Onorevole Presidente, ho già scambiato qualche idea con la Commissione e, salvo, naturalmente, diverso avviso della Presidenza, si è d'accordo nel ritenere opportuno che io illustri in un'unico intervento i miei tre emendamenti all'articolo 89.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni, si procederà allora ad un'unica discussione sul primo comma già letto, sul comma aggiuntivo proposto dalla minoranza della Commissione e sul secondo comma.

Do lettura del comma aggiuntivo che, in dipendenza dell'emendamento presentato al pri-

mo comma, la minoranza della Commissione propone di inserire dopo il primo comma stesso:

« In deroga all'articolo 28 del Codice penale, i militari od i civili, mutilati od invalidi di guerra, che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non perdono il diritto di conseguire la pensione, l'assegno o la indennità ed il diritto al godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti. La presente disposizione non si applica quando trattasi di condanna riportata da un militare per reato previsto dai Codici penali militari che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate ».

In questo comma aggiuntivo il senatore Berlinguer suggerisce di sostituire alle parole « quando trattasi di condanna riportata da un militare per reato previsto dai Codici penali militari che renda » le altre « quando trattasi di condanna a pena superiore a tre anni riportata... e che renda ».

Do ora lettura del secondo comma nel testo della maggioranza della Commissione:

« Coloro che, in tempo di guerra, si siano resi colpevoli di reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 1° comma dell'articolo 26 ».

Il senatore Berlinguer ha proposto di sopprimere le parole « di diserzione », nonchè la frase « anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione ».

La minoranza della Commissione, poi, ha presentato il seguente nuovo testo del comma:

« I militari che, in tempo di guerra, si siano resi colpevoli di reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in

presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, anche se sia intervenuta amnistia, grazia o indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti, salvo il caso in cui abbiano, posteriormente al commesso reato, partecipato a combattimento in reparti operanti ed ottenuto ricompensa al valore militare o conseguito promozione per merito di guerra, oppure, nei confronti degli aventi diritto, se caduti per causa di guerra ».

Il senatore Berlinguer ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, il collega Lanzetta ha prospettato un aspetto del problema con considerazioni generali che condivido in pieno. Però i miei emendamenti devono essere anche illustrati sotto un profilo tecnico, che è anche un profilo morale e di giustizia. Son d'accordo che ripugna alla nostra sensibilità l'istituto della revoca delle pensioni, non ci sembra giustificabile questa autentica condanna a morte per fame inflitta come conseguenza di una condanna penale. Tuttavia i miei emendamenti non sono diretti ad eliminare del tutto questa iniquità; tendono soltanto a temperarla, a limitarne le incongruenze più stridenti. Del resto, la stessa maggioranza della Commissione ha seguito questo criterio proponendo qualche ritocco; la minoranza si è spinta più oltre. A me sembra che si debba fare ancora un passo innanzi.

Il primo emendamento vuole limitare, più di quanto proponga la stessa minoranza, il principio della prevalenza enorme che, in materia di revoca, si vuol dare al concetto dell'onore militare, il quale, in questa legge, soverchia quello dell'onore di ciascun cittadino che per me non è diverso. Noi siamo tuttavia disposti ad accettare in parte questa prevalenza, solo al fine di ottenere il consenso di altri colleghi; purchè però essa non porti a conseguenze veramente intollerabili.

Teniamo presenti il Codice penale militare e il Codice penale comune. Secondo il principio adottato nella relazione di maggioranza ed in parte accettato anche in quella della minoranza, si dovrebbe applicare la revoca in caso di condanna alla interdizione perpetua dai

pubblici uffici, non alla sola interdizione temporanea. L'interdizione dai pubblici uffici è regolata dall'articolo 28 del nostro Codice penale. Vorrei pregare i colleghi che non hanno una conoscenza tecnica del problema giuridico, di tener presente che, secondo il Codice penale in vigore, si infligge l'interdizione perpetua dai pubblici uffici in seguito a condanna ad una pena superiore ai cinque anni; non dunque in seguito a condanna per un reato che importi una pena editale superiore a cinque anni, ma solo se, in concreto, la pena sia inflitta in misura superiore ai cinque anni. L'interdizione temporanea dai pubblici uffici è comminata quando la pena inflitta sia superiore ai tre anni. Non è frequente il caso che, ad esempio, per le violenze carnali, per i furti pluriaggravati, per l'estorsione, persino per le rapine le pene siano inflitte in misura superiore ai cinque anni; per le truffe, le appropriazioni indebite, i furti semplici ecc. le pene sono sempre inferiori ai cinque ed anche ai tre anni e perciò mai si infligge nè l'interdizione temporanea nè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Prendiamo ora il Codice militare: il furto militare, anche il più lieve, (quello che noi, da militari, nel gergo di caserma, non chiamavamo un furto, ma un sistema per « arrangiarsi », il sistema del soldato che smarrisce la gavelta o un aggeggio di buffetteria e, per non essere punito dai superiori, li toglie al vicino, che poi, a sua volta, « si arrangia »), ebbene questo furto è punito con una pena che va da due mesi a due anni, cioè con una pena inferiore a quella prevista perfino per il furto semplice dal Codice penale comune; ma la condanna, anche minima, per tale reato militare, importa la rimozione dal grado. Di modo che chi è condannato per un furto che è considerato particolarmente lieve dal Codice militare, anche se gli vengano concesse tutte le possibili attenuanti, dovrebbe subire la revoca della pensione; mentre se avesse appena lasciato la vita militare e fosse condannato per estorsione, per violenza carnale, per furto pluriaggravato, non avrebbe la revoca. Vi pare giusto questo criterio? A me pare di no.

Altri esempi: appropriazione indebita di cose dell'amministrazione militare (art. 235). La pena va sino a tre anni, cioè è una di quelle

pene che partono da un minimo di 15 giorni e arrivano a quel massimo di tre anni che mai viene inflitto. Ebbene, per un militare, tale reato è considerato come causa di indegnità di appartenere all'Esercito e porterebbe senza altro alla revoca della pensione.

La ricettazione, che nel Codice militare va a un massimo di due anni, nel Codice penale comune importa una pena da uno a sei anni: è dunque considerata meno grave per un militare. Ma a chi commette tale reato da civile non si applica l'interdizione neppure temporanea; chi invece commette ricettazione sotto le armi, subisce, se pensionato, la revoca della pensione. Tutto ciò appare iniquo e assurdo e penso che vogliate dar prova della vostra sensibilità temperando almeno queste incongruenze, tanto più che la soluzione onesta di questi problemi non incide sulle vostre preoccupazioni di bilancio.

Accennerò ora più brevemente agli altri miei emendamenti sul secondo e terzo comma. Ho proposto la soppressione della parola « diserzione », come causa di revoca della pensione. L'articolo 146 del Codice penale militare di guerra tratta della diserzione fuori della presenza del nemico, sia pure in guerra; noi sappiamo in che cosa consista di solito questa forma di diserzione; a volte basta il ritardo nel presentarsi al corpo che non sia neppure schierato sulla linea di combattimento, basta il ritardo di un giorno, basta una evasione, per una ragazzata di poche ore, anche da un reparto che si trovi in zona di riposo, per incorrere nelle pene per diserzione; pene gravi, giustificabili per lo stato di guerra, ma che, quelli di noi che hanno frequentato i tribunali militari, sanno che i giudici riducono a misure minime concedendo tutte le attenuanti; nella maggior parte dei casi la pena si riduce al minimo possibile e, dopo ogni guerra, viene coperta da larghi condoni. Ma, secondo il vostro disegno di legge, anche una minima condanna porterebbe alla revoca della pensione anche se il militare in una guerra precedente o nella stessa guerra, prima di aver commesso questo reato, avesse conseguito, per esempio, la medaglia d'oro, si fosse coperto di gloria, avesse riportato una grave invalidità o una mutilazione malgrado la quale, sia pure come

volontario, avesse potuto ancora essere avviato al fronte, come in molti casi è accaduto.

Ma vorrei prospettervi anche un altro aspetto del problema. Durante la guerra e nell'immediato dopoguerra si determinò uno stato di disordine in tutte le forze armate. Vi furono non decine, non centinaia, ma molte migliaia di giovani i quali, durante quel caos — di cui non discuto gli aspetti politici e storici — non affluirono sotto le armi oppure se ne allontanarono. Si tratta di decine di migliaia di giovani. Così numerosi furono quei giovani che i tribunali militari non poterono celebrarne i dibattimenti. Non fu concessa amnistia per questi reati. I tribunali militari dovettero ricorrere all'espedito delle condanne per decreto, a serie, con moduli a stampa; ai giovani fu comunicato un decreto in cui la lieve pena risultava condonata e coperta dalla non iscrizione. Quasi nessuno degli interessati impugnò il decreto; essi si rassegnarono perchè le condanne non avevano applicazione nè figuravano sul cartellino rilasciato a richiesta di parte. Chissà quanti di quei giovani erano mutilati o invalidi di guerra, giovani che avevano combattuto forse nella stessa guerra con onore ed anche schierati in formazioni che vengono oggi giustamente onorate dallo Stato come liberatrici. Vi pare giusto che essi debbano perdere la pensione?

Poche osservazioni sul terzo emendamento. Nel disegno di legge si dice che non valgono neppure l'amnistia, la grazia, l'indulto e la riabilitazione ad evitare la revoca. Onorevoli colleghi, qua più che una esigenza di equità mi pare che debba prevalere una elementare esigenza giuridica, perchè l'amnistia estingue il reato e fa cessare tutti i suoi effetti penali. Perchè dunque si pretende che un militare a cui si attribuisca un fallo coperto poi dall'amnistia, e perciò anche cancellato nel suo cartellino debba invece risentirne questo solo particolare effetto, il più grave, e cioè la revoca della pensione?

Potrei ancora spiegarmi, sino ad un certo punto, che questo effetto permanesse malgrado la grazia o il condono; ma poichè la minoranza della Commissione riconosce la sanatoria della riabilitazione, ebbene, si estenda questo criterio non soltanto all'intervento della amnistia, ma

anche della grazia e del condono. Mi permetto perciò di insistere su questi miei tre emendamenti che, s'intende, dovranno essere poi votati separatamente. (*Approvazioni da sinistra*).

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Le proposte di emendamento che sono state formulate hanno un fondamento comune e perciò, per ordine logico, conviene parlare prima di questo fondamento comune e conviene parlarne con molta rapidità, perchè esso ha già costituito oggetto di discussione generale, riaffiorando poi in tutti gli articoli, quasi come una cornice delle norme giuridiche che abbiamo esaminato. Invero, l'onorevole Lanzetta, che mostra tanto acume e sottigliezza giuridica, ha già accennato in un suo precedente intervento a questa impostazione, che poi è stata ripresa più volte negli emendamenti presentati dal collega Ceruti. L'onorevole Berlinguer adesso la traduce e la sostanzia in emendamenti precisi.

Si configura il diritto del pensionato come quello di un creditore dello Stato. Io non voglio adesso ricordare quel che ho detto precedentemente, ma mi sembra che bisogna tener presente che non si tratta di un creditore di fronte ad un debitore. Mi sembra che non si possa prescindere da questa impostazione: qui vi è l'adempimento di un dovere da parte del cittadino e, come tutte le volte che si adempie un dovere, non si ha perciò stesso un diritto; il trattamento di pensione di guerra si basa sopra quel senso di solidarietà che deve avere la collettività verso colui il quale, per circostanze a lui non ascrivibili, per circostanze — direi — di natura obiettiva, si trova ad aver ricevuto un danno più rilevante nei confronti di tutti gli altri che hanno adempiuto del pari il loro dovere, ma non hanno avuto mutilazioni. Bisogna cioè che questa collettività, che si è avvantaggiata dal sacrificio particolare di uno, nel limite delle sue possibilità, venga incontro a questa posizione particolare. Ma, onorevoli colleghi, teniamo presente che qui la cornice è di carattere morale, ideale, che qui vi è l'adempimento di un dovere, che qui vi è una particolare onorabilità che costituisce il punto di partenza su cui

si innesta la possibilità di chiedere alla collettività aiuto per potersi sollevare dal danno subito.

Non dimentichiamoci che, secondo questa impostazione, in Inghilterra ed in America il mutilato non ha diritto ad un trattamento di pensione a carico dello Stato: il mutilato ha fatto il suo dovere come lo ha fatto il combattente; non ha diritto a pensione; vi sono però delle fondazioni, delle istituzioni create spontaneamente dai cittadini per andare incontro ai bisogni di coloro che hanno subito un danno particolare nella difesa della Patria. (*Interruzione del senatore Lanzetta*).

Mi consenta, onorevole Lanzetta; ella parla di un rapporto creditorio, di un negozio giuridico di diritto privato. Ma è impossibile configurare la cosa sotto questi termini. Bisogna sempre tener presente questa particolare cornice di onorabilità nella quale penetra il diritto ad ottenere dalla collettività questa assistenza. Ecco perchè il mutilato, per conservare questo diritto, deve un po' essere caratterizzato da un'aureola particolare, distrutta la quale con reati infamanti o con reati che importino l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, manca il substrato, manca il fondamento per il riconoscimento stesso della collettività verso costui che è un volgare delinquente.

LANZETTA. Ce ne siamo ricordati nel 1923 dopo che avevamo combattuto guerre vittoriose con molto impegno e molto senso di responsabilità.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Piuttosto mi ha fatto impressione quel che ha detto il senatore Berlinguer a proposito del primo comma. Effettivamente ella, senatore Berlinguer, ha portato alla discussione un contributo notevole, che la Commissione ha subito analizzato ed apprezzato.

BERLINGUER. Nei miei emendamenti si riconosce già più grave, agli effetti della revoca, la condanna per reato militare, ma non bisogna esagerare!

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Appunto per questo, onorevole Berlinguer, la Commissione ha esaminato rapidamente la sua proposta ed intende accettarla, però con una modifica, che ella dovrebbe consentire. In effetti,

l'esempio che ella portava — quello del piccolo furto, che talvolta può consistere nel furto della gavetta — non deve segnare un marchio d'infamia sulla fronte del militare, in modo da distinguerlo penosamente per tutta la sua vita. Questo non deve avvenire, ella ha ragione. Ma questa condanna deve essere presa in considerazione non solo nella sua entità, ma anche nella qualifica del reato e perciò la Commissione aderisce a sostituire alle parole « che abbiano riportato condanna a qualunque pena » le altre « che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni », ma gradirebbe che restasse fermo il concetto che alcuni particolari reati militari sono tali da presentarsi in intrinseca contraddizione con quell'attestato di nobiltà che si sostanzia nel titolo della pensione: e parlo specificatamente del reato di tradimento, del reato di spionaggio, del reato di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria. In tali casi, consenta lo onorevole Berlinguer, qualunque sia la pena, vi è implicita la nota della indegnità militare e quindi viene a mancare il presupposto per la concessione della pensione, sicchè, onorevole Berlinguer, il suo emendamento va inteso con questa particolare limitazione.

A proposito del comma successivo, cioè del secondo comma dell'articolo 89, per un mero errore materiale, commesso nella fretta della correzione delle bozze di stampa, è sfuggita al relatore la correzione di cui si è data motivazione nella relazione stessa. Risultò ben chiaro che per i reati di tradimento, di spionaggio, di codardia e anche di altri caratteristicamente militari occorre che vi sia una sentenza definitiva. Nella relazione ho spiegato piuttosto a lungo questo concetto, che, peraltro, emerge chiaramente dalla Costituzione, la quale esige che nessuna condanna venga emessa a tutti gli effetti, e qui vi sarebbe l'effetto della pensione, che è molto grave, se non vi sia una sentenza passata in giudicato. Ecco perchè il testo della maggioranza andrebbe modificato in questa maniera: « Coloro che, in tempo di guerra, siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, ecc. ».

Quando abbiamo precisato questo, credo che molti dubbi prospettati dall'onorevole Berlinguer debbano cadere. Egli infatti citava i numerosi casi a serie di dichiarazioni di diserzione avvenuti dopo la guerra. Invero, se lasciassimo la dizione del testo primitivo, secondo cui basterebbe per la revoca la sola dichiarazione di diserzione — dichiarazione che verrebbe dalla Autorità militare senza nessun accertamento in contenzioso e senza la salvaguardia del diritto di difesa — potrebbe avvenire quello che l'onorevole Berlinguer testè lamentava: che un individuo se ne stia tranquillamente a casa agendo da galantuomo e un bel giorno si accorga di essere stato dichiarato disertore e di non avere perciò diritto al conseguimento della pensione, nonostante le sue mutilazioni.

Perciò, vorrei pregare l'onorevole Berlinguer di non insistere sugli emendamenti che si riferiscono al secondo comma del testo della maggioranza, essendo ogni inconveniente sanato dalla correzione che la Commissione ha introdotto richiedendo che sia per la diserzione, sia per tutte le altre figure di reato, vi sia una condanna definitiva.

PRESIDENTE. Osservo che al principio del secondo comma proposto dalla maggioranza sarebbe opportuno chiarificare la dizione sopprimendo le parole « in tempo di guerra » ed aggiungendo alle parole « di mutilazione volontaria » le altre « commessi in tempo di guerra », di modo che la prima parte del comma risulterebbe così formulata: « Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento... o di mutilazione volontaria, commessi in tempo di guerra... ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. D'accordo. La maggioranza della Commissione fa formalmente propria questa proposta.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la dizione del secondo comma proposta dalla minoranza, osservo che la proposizione: « oppure nei confronti degli aventi diritto, se caduti per causa di guerra » non è chiara; sembra, infatti, che le eccezioni alla incapacità a conseguire il diritto alla pensione si riferiscano anche agli aventi diritto, se caduti per causa di guerra. Ma, evidentemente, gli aventi diritto,

se sono caduti per causa di guerra, non possono aver diritto alla pensione. Si tratta di un equivoco, che occorre chiarire.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. L'ultima parte del testo sostitutivo presentato dalla minoranza della Commissione al secondo comma riguarda la solita questione della distinzione fra combattenti e non combattenti.

Dal momento che la maggioranza è d'opinione che l'eccezione all'incapacità a conseguire la pensione debba riguardare unicamente i combattenti, è stato sufficiente far riferimento, nel testo presentato dalla maggioranza, al primo comma dell'articolo 26 che indica, appunto, le varie circostanze da cui deriva la qualità di combattente.

La minoranza, invece, ha voluto affermare il principio che la morte per servizio di guerra, in generale, cancella le colpe precedentemente commesse dal militare, dimodochè in tal caso spetta ai congiunti il beneficio della pensione.

La maggioranza non accetta il testo proposto dalla minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La vecchia legge ha cristallizzato tutto un abito mentale che si manifesta in modo culminante nel contenuto del secondo comma dell'articolo 90. Esso è così formulato: «Nessuna pensione e nessun assegno spetta alla moglie, ai figli, ai genitori, ai collaterali ed agli assimilati del militare il quale abbia perduto il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno, a termine del secondo comma del precedente articolo». Questa tremenda disposizione ora è stata soppressa dalla maggioranza della Commissione dietro le nostre insistenze. In questa circostanza noi vogliamo ribadire tale nuovo concetto in termini inequivocabili, e cioè vogliamo affermare che la morte per servizio di guerra o attinente alla guerra cancella ogni e qualsiasi colpa precedente così che, contrariamente a ciò che avveniva in passato, d'ora innanzi spetta ai congiunti dei caduti la pensione come se il congiunto stesso non si fosse mai

reso colpevole dei reati ascrittigli. Ecco il concetto che noi intendiamo ribadire anche se ciò possa sembrare pleonastico. Abbiamo voluto rimarcare con chiarezza che, se prima non veniva concessa la pensione, oggi invece la si deve concedere.

PRESIDENTE. L'ultima parte del secondo comma nel testo della minoranza non è chiaro. A chi si riferisce la frase: « se caduti per causa di guerra »?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il sostantivo « militari » è il soggetto del periodo.

Inoltre noi abbiamo soppresso la parola « riabilitazione », lasciando che la riabilitazione stessa possa agire ad ogni effetto. Questo concetto viene da noi ribadito in senso positivo nel nostro emendamento di cui all'articolo 91. Trattasi senza dubbio di una questione di fondo che ha salde radici nel diritto comune.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. L'onorevole relatore di maggioranza mi ha chiesto se accetto, al primo comma, la modifica da lui suggerita al mio emendamento. Non ho alcuna difficoltà: a me era sembrato superfluo questo riferimento al secondo comma perchè l'esclusione è già stabilita in esso e perchè di solito le condanne per i reati menzionati nel secondo comma superano sempre i tre anni.

Non sono invece d'accordo con l'onorevole Zotta per quanto riguarda l'altra questione; mi pare che egli non abbia ben inteso ciò che io ho tentato di dimostrare. Io non mi riferivo a dichiarazioni di diserzione, ma a condanne per diserzione passate in giudicato, irrevocabili; e non mi riferivo soltanto ai casi di diserzione della prima guerra mondiale, ma soprattutto alle decine di migliaia di casi di diserzione avvenuti nell'ultima guerra o nel suo immediato dopoguerra. Purtroppo molte di queste sentenze sono state ignorate dalle vittime di esse (*interruzione del senatore Lanzetta*) anche perchè — come giustamente osserva l'onorevole Lanzetta — esse non erano sentenze se non formali, stese sotto forma di decreto e contro le quali la massima parte dei condannati non ha fatto opposizione, non per insensibilità, ma perchè spesso esse fu-

rono notificate a pretesi irreperibili o perchè gli interessati non avevano i mezzi per opporsi o perchè, infine, essi considerarono che la pena era condonata e che non valeva il sacrificio di spostarsi verso lontani tribunali quando neppure il cartellino penale veniva macchiato.

Ora, se taluno di questi veri o pretesi disertori, condannati per un trascorso che noi consideriamo dal punto di vista morale di lieve entità (e che lievissimo fu considerato dalle stesse sentenze le quali concedettero sempre ogni attenuante) era pensionato, ritenete voi che egli debba perdere il diritto alla pensione? Io penso di no. Pertanto, insisto sulla soppressione della parola « diserzione », restando ferme le altre figure di reato tipicamente militari che, secondo la tendenza seguita dalla Commissione, si possono considerare particolarmente disonorevoli.

Per quanto riguarda l'amnistia, insisto ugualmente. Infatti anche l'amnistia impropria fa cessare tutti gli effetti del reato. Non mi pare perciò giusto che ne sopravviva l'effetto più grave, quello della revoca della pensione.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Due sole parole di chiarimento all'onorevole Berlinguer, il quale ha accennato alla possibilità che io non abbia ben considerato la questione da lui sollevata a proposito della diserzione. Io mi oppongo alla sua tesi proprio per quello che egli ha ripetuto poco fa sulle dichiarazioni di diserzione per decreto. Ella sa benissimo, onorevole Berlinguer, che il decreto non è una sentenza passata in giudicato, una sentenza definitiva, cioè quella pronuncia che emette un collegio giudicante quando sia stato rispettato il diritto di difesa in contraddittorio. Questa esigenza ha tenuto presente la Commissione, che perciò ha modificato il secondo comma. Per questo motivo ho pregato l'onorevole Berlinguer di non insistere nel suo emendamento. (*Interruzione del senatore Berlinguer*).

Si tratta di un provvedimento amministrativo, non di una sentenza.

Presentazione di disegni di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 » (1125);

« Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province » (1126).

Chiedo che per ambedue questi disegni di legge sia adottata la procedura di urgenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge.

Pongo in votazione la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento per la procedura di urgenza.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'articolo 89 nel testo della maggioranza della Commissione, con le modificazioni proposte dal senatore Berlinguer e dalla maggioranza stessa, e cioè:

« Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità, ed il godimento della pensione e dell'assegno già conseguito si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, tranne per i reati previsti nel comma seguente, pronunciata in base ai Codici penali militari e che renda il condannato indegno di appartenere alle Forze armate... ».

Chi approva questa prima parte del comma è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione e dal

1948-50 - CDXLVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

20 GIUGNO 1950

senatore Berlinguer, tendente a sopprimere la ultima parte del comma dalle parole: « nonchè dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Quest'emendamento non è accettato dalla maggioranza della Commissione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo alla maggioranza della Commissione, però avrei preferito che su questo articolo si fosse trovato un accordo fra maggioranza e minoranza anche per chiarire il contenuto dell'articolo stesso, il cui testo fra gli emendamenti presentati dalla destra e quelli presentati dalla sinistra — scusate, io non sono un giurista — confesso che è poco comprensibile. Ad ogni modo, vorrei che in sede di coordinamento fosse possibile presentare questo articolo in una forma più chiara.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo presentato dalla minoranza della Commissione è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione la seconda parte del primo comma nel testo della maggioranza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito al risultato di questa votazione, sono decaduti il comma aggiuntivo presentato dalla minoranza e l'emendamento proposto a tale comma dal senatore Berlinguer.

Passiamo ora alla votazione del secondo comma.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La minoranza della Commissione ritira il testo del secondo comma da essa già presentato.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Berlinguer al testo del secondo comma proposto dalla maggioranza, tendente a sopprimere le parole « di diserzione ». Quest'emendamento non è accettato dalla maggioranza della Commissione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io sono d'accordo con la maggioranza della Commissione. Sulla diserzione non potevo e non posso accettare il suggerimento del senatore Berlinguer per una infinità di motivi che potete comprendere benissimo; però avrei voluto che tra maggioranza, minoranza e presentatori di emendamenti si fosse arrivati a concordare un testo più chiaro, perchè, dico la verità, mi sembra che l'articolo sia poco perspicuo nella sua formulazione. Spero che in sede di coordinamento si arrivi ad una dizione più chiara.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Dichiaro che voteremo in favore dell'emendamento del senatore Berlinguer.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento soppressivo del senatore Berlinguer è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo ora alla votazione del secondo emendamento presentato dal senatore Berlinguer al secondo comma, tendente a sopprimere la frase « anche se sia intervenuta amnistia, grazia, indulto o riabilitazione ».

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Volevo dire, onorevole Presidente, che l'amnistia, la grazia, l'indulto e la riabilitazione costituiscono giuridicamente quattro ipotesi diverse e distinte. Si può essere d'accordo nel riconcedere la pensione in un caso — per esempio in caso di amnistia — e non in un altro.

Pertanto chiederei che ella mettesse in votazione uno per uno questi singoli casi.

PRESIDENTE. Sta bene. Porrò separatamente in votazione le singole ipotesi.

PALERMO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Noi voteremo a favore della proposta Berlinguer e vogliamo chiarire il concetto.

Noi ci troviamo in una situazione veramente speciale; vorrei invitare i colleghi a ricordare quello che è avvenuto l'8 settembre 1943 quando taluni molto valorosi soldati, non sapendo che cosa fare di fronte a quello sfacelo generale che purtroppo si verificò nel nostro Paese, furono costretti ad allontanarsi. Molti di costoro sono stati condannati per diserzione, molti successivamente hanno partecipato alla guerra di liberazione, sia nell'esercito di liberazione, sia nelle formazioni partigiane. Or bene, se non approvassimo la proposta Berlinguer, costoro, che pure hanno fatto il loro dovere, non avrebbero diritto a pensione.

Per quanto si riferisce al decreto di condanna di cui parlava l'onorevole relatore Zotta, mi permetto di far notare ai colleghi che molti, condannati nel 1943-44-45 per diserzione con decreto penale, hanno ignorato la condanna e solo quando, per ragioni militari, hanno avuto bisogno di ottenere lo stato di servizio sono venuti a conoscenza del decreto penale, contro il quale si può fare opposizione nel termine di 60 giorni. Ora, pensate, onorevoli colleghi, a distanza di 4-5 anni, questi poveri militari che sono stati condannati in base a decreto penale come disertori, dove possono trovare le prove per dimostrare la propria innocenza e per far trionfare le verità!

Di fronte a questa situazione, di fronte soprattutto al fatto che l'8 settembre 1943 segnò un periodo tragico, disastroso per il nostro Paese, penso che noi non dobbiamo farci spaventare dalla parola diserzione; la diserzione noi non l'ammettiamo quando si tratta di difendere il Paese, ma, nel caso in esame, tenendo presenti le circostanze di tempo e di luogo, la diserzione merita tutte le giustificazioni e tutte le attenuanti, per cui penso che, quando un militare dopo la diserzione ha riportato una invalidità o mutilazione per causa di guerra, abbia senz'altro diritto alla pensione. Concludo riaffermando che noi voteremo a favore della proposta Berlinguer.

ARMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMATO. Faccio una sola dichiarazione per tutte e tre le votazioni. Dichiaro che vote-

rò per l'accoglimento dell'emendamento Berlinguer per la parte relativa all'ammnistia, alla grazia e alla riabilitazione. Non così per quanto riguarda l'indulto.

Per l'ammnistia non è il caso, onorevole Presidente, di accennare alla genesi dell'istituto: basta tenere presente che essa estingue la condanna ed ogni pena accessoria. Mi sembrerebbe enorme — e credo di interpretare anche il pensiero dell'onorevole Sottosegretario — che una condanna ammnistata dovesse costituire ostacolo al godimento della pensione.

Per ciò che riguarda la grazia, faccio solo rilevare, con osservazione pratica, che essa tante volte corregge fatali errori che non potrebbero essere altrimenti corretti. Nè è il caso che io mi indugi sulla opportunità che anche della riabilitazione sia tenuto il debito conto. Pertanto, ripeto, voterò favorevolmente all'ordine del giorno Berlinguer, escludendone beninteso la parola indulto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione della parola « amnistia ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Pongo in votazione la proposta di soppressione della parola « grazia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, la proposta sarà messa ai voti per divisione. *(Proteste dai settori di sinistra)*. I senatori favorevoli alla proposta di soppressione della parola « grazia » si porranno a sinistra, quelli contrari a destra.

(Il Senato approva la proposta di soppressione della parola « grazia ». Applausi dai banchi di sinistra).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro di ritirare la proposta di soppressione della parola « indulto ». Insisto però nel richiedere la soppressione della parola « riabilitazione ».

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di soppressione della parola « riabilitazione ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il senatore Carelli propone di aggiungere, in fine al comma, le seguenti parole: « od abbia ottenuto ricompensa al valore militare ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli.

CARELLI. Rinuncio a sviluppare il mio emendamento dietro la dichiarazione che farà la Commissione.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Mi sembra, onorevole Presidente, che il suggerimento dell'onorevole Carelli sia contenuto nell'ampia dizione del primo comma dell'articolo 26, perchè per avere una ricompensa al valor militare bisogna avere in qualche maniera partecipato ad una delle tante azioni contemplate nel primo comma dell'articolo 26, cioè a dire azioni di combattimento presso reparti operanti. Mi è sembrato superfluo aggiungere ciò che chiede il collega Carelli avendo usato la dizione più ampia.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con il relatore della maggioranza.

PRESIDENTE. Domando al senatore Carelli se insiste nel suo emendamento.

CARELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del senatore Carelli, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione, nel suo complesso, il secondo comma nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione e modificato secondo gli emendamenti apportativi. Ne do lettura:

« Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra

o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal primo comma dell'articolo 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma:

« Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione e l'assegno, ove risulti che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare ».

Non vi sono proposte di emendamenti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do ora lettura dell'ultimo comma:

« L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

La minoranza della Commissione ha proposto di premettere a questo comma le parole: « Per i reati previsti dai Codici penali militari ».

Tale emendamento è, però, decaduto in seguito alle precedenti votazioni.

Pongo quindi in votazione l'ultimo comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 89, che, con le modificazioni apportate, risulta così formulato:

TITOLO VI.

PERDITA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 89.

Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o la indennità, ed il godimento della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono

per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, tranne per i reati previsti nel comma seguente, pronunziata in base ai Codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate, nonché dai militari e dai civili che abbiano riportato condanna che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Coloro che siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria, commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di godere la pensione o l'assegno già conseguiti qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato; salvo il caso in cui l'invalido si sia trovato, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, in una delle circostanze indicate dal 1° comma dell'articolo 26 od abbia ottenuto ricompensa al valore militare.

Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro del tesoro, su conforme parere di una Commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno ammiraglio, può concedere la pensione e l'assegno, ove risulti che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onore militare.

L'esercizio del diritto a conseguire la pensione e l'assegno rimane sospeso durante la espiazione di una pena che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'esame dell'articolo 90 avverrà per singoli commi. Do lettura del primo comma:

« La moglie, i figli, i genitori, i collaterali e gli assimilati del militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra e del civile deceduto per i fatti di guerra contemplati nell'articolo 10, i quali siano incorsi in una condanna, che importi l'interdizione per-

petua dai pubblici uffici, perdono il diritto a conseguire o godere la pensione o l'assegno. Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'esercizio del diritto è sospeso durante l'espiazione della pena, nonché durante il periodo dell'interdizione ad essa commessa ».

Non vi sono proposte di emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo comma del testo governativo è stato soppresso d'accordo fra la maggioranza e la minoranza della Commissione.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma del testo della maggioranza della Commissione:

« Perde altresì il diritto a conseguire o godere la pensione la vedova del militare o del civile che eserciti pubblicamente il meretricio o abbia riportato condanna per lenocinio ».

Il senatore Berlinguer ha presentato un emendamento soppressivo di questo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer.

BERLINGUER. Secondo questo comma, la vedova di un militare morto in guerra perderebbe definitivamente il diritto alla pensione qualora si dedicasse o alla prostituzione o al lenocinio. Io mi permetto di notare che se, invece, la vedova di un militare morto in guerra commettesse altre infrazioni più gravi con conseguimento di lucri ben più redditizi — come una serie di truffe, di reati anonimi, perfino una estorsione, un aggrataggio, una rapina ecc. — siccome quasi sempre le condanne in concreto per tali reati non sono superiori ai 5 anni, tali condanne non importando la interdizione perpetua dai pubblici uffici, la vedova conserverebbe il diritto alla pensione. Insomma, vi è in questa norma una speciale repulsione del legislatore verso queste forme di reati o di peccati sessuali...

PRESIDENTE. Penso che si voglia con ciò proteggere la memoria del defunto.

LUCIFERO. E allora si diano alle vedove i mezzi per vivere!

BERLINGUER. Onorevole Presidente, penso che si dovrebbe proteggere la memoria del

defunto anche non commettendo rapine o estorsioni. La verità invece è questa: può accadere che delle disgraziate vedove alle quali — come voi stessi riconoscete proponendo un ordine del giorno — si concede soltanto una pensione di fame, qualche volta possano essere indotte, anche per dare il pane alle proprie creature, ad infrangere certi ritegni morali. Create almeno prima, a queste vedove, elementari condizioni per poter vivere e poi intervenite pure con le vostre sanzioni spietate!

Vorrei infine aggiungere un'altra considerazione, che credo debba apparire a tutti decisiva. Chi stabilirà se queste vedove esercitino pubblicamente il meretricio? Il meretricio non è un reato. Lo stesso disegno di legge non parla di condanna, ma solo di prostituzione non accertata da una sentenza. Dovremmo dunque affidare la sorte di certe povere vedove — costrette per miseria a far mercato del loro corpo avvizzito — ad un frettoloso rapporto della pubblica sicurezza privo di ogni controllo? Sarebbe veramente una iniquità e perciò insisto nel mio emendamento.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Penso, onorevoli colleghi, che tutti siamo d'accordo nella constatazione che le pensioni di guerra indirette, specialmente quelle spettanti alle vedove dei caduti, siano insufficienti. Tutti siamo d'accordo nel ritenere che è indispensabile rivedere tutta questa materia. Perciò da questa parte del Senato, se questa legge dovesse passare così come è, sarà presentato un progetto di legge più adeguato alle necessità dei titolari delle pensioni, perchè non è possibile che una vedova di guerra sola viva con 4 mila lire al mese e una vedova di guerra con sei orfani viva con 11 mila lire al mese. Se tutti siamo d'accordo nel volere che la vedova rispetti l'onore del morto, è indispensabile che essa sia messa in condizioni di poter vivere. Se dunque siamo d'accordo sulla necessità di rivedere le tabelle delle pensioni indirette, si può sopprimere questo comma fino a quando lo Stato non si deciderà a dare delle pensioni adeguate con le quali le vedove possano vivere agiatamente ed onestamente.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Non doveva sorgere la questione. Vorrei pregare vivamente l'onorevole Berlinguer di ritirare il suo emendamento.

Egli ha accennato, in un primo momento, ad un argomento, direi, di carattere giuridico, quando ha detto che per tanti altri reati la donna sfugge alla sanzione della perdita della pensione. Portato su quel terreno l'argomento, mi sembrava che vi fosse una legittimazione morale alla discussione. Su quel terreno avrei risposto, come rispondo ora: quando la donna incorre in reati tali da determinare a suo carico una pronuncia di magistrato che importi interdizione perpetua dai pubblici uffici, allora, in virtù dell'articolo 90, la donna perde la pensione. Ma sull'altro binario, no; cioè sul binario delle condizioni economiche, sul quale si è messo in un certo qual modo anche il collega onorevole Palermo, il quale poi, rincorando la dose, ha aggiunto che sarebbe opportuno sospendere questa discussione per esaminare la possibilità di risolvere il problema economico della vedova.

Io vorrei richiamare l'attenzione e la sensibilità dell'Assemblea sull'onore della donna italiana e sul dovere da parte nostra di non offenderla con siffatti ingiuriosi emendamenti.

PALERMO. L'oltraggio alla donna italiana lo fate voi con le vostre misere 4.000 lire!

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Il disagio economico della vedova di guerra non è di oggi; rimonta all'altra guerra. Tuttavia essa ha saputo mantenere sempre alto il prestigio della sua onorabilità, mostrandosi così degna della fierezza e nobiltà della donna italiana e del retaggio d'onore ricevuto dal marito.

Noi presenteremo un ordine del giorno, perchè, in materia economica, si faccia di più di quanto non si sia fatto finora. Ma la Commissione reputa offensivo per l'onore del Paese, della donna italiana, della vedova di guerra, soprattutto irriverente e oltraggioso per la memoria dei defunti, soffermarci ancora di più nel dichiarare le ragioni che portano alla netta reiezione dell'emendamento presentato. (*Vivaci commenti dai settori di sinistra. Applausi dal centro e dalla destra*).

BERLINGUER. Questa è la vostra morale!

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Sì, questa è la nostra morale. Il problema del trattamento economico sarà discusso, ma per carità, non vi sia alcuna commessione con questo emendamento e con le ragioni avvilenti che sono alla base dell'emendamento stesso! (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

CERRUTTI, *relatore di minoranza*. Noi voteremo in favore dell'emendamento Berlinguer.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Berlinguer tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 90. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del terzo e quarto comma:

« Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare o del civile, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o assegno a cui avrebbero avuto diritto se il militare o il civile fosse morto.

« Nel caso di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del coniuge, di taluno dei figli, dei genitori, dei collaterali e degli assimilati del militare o del civile, la pensione o l'assegno vengono devoluti agli altri aventi diritto, come se chi ha perduto definitivamente o temporaneamente il diritto fosse morto ».

Al terzo comma, la minoranza della Commissione ha presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Nei casi di perdita definitiva o temporanea del diritto da parte del militare, al coniuge e alla prole viene liquidata la quota di pensione o di assegno a cui avrebbero avuto diritto se il militare fosse morto ».

Questa proposta di modificazione è, però, decaduta in seguito all'approvazione dell'articolo 89 nel testo della maggioranza della Commissione.

Pongo pertanto in votazione il terzo e il quarto comma nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 90 nel testo della maggioranza della Commissione, che non ha subito variazioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 91.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, salvo i casi di cui al secondo comma dell'articolo 89, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

La minoranza della Commissione ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo del primo comma:

« Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato, quando sia intervenuta riabilitazione ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Mi sembra che al testo della minoranza bisognerebbe aggiungere le parole: « amnistia e grazia » per coordinare questo comma col testo approvato dell'articolo 89.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta la formulazione del primo comma proposta dalla minoranza.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 91 nel seguente testo, avvertendo che il primo comma, proposto dalla minoranza della Commissione, è stato accettato dalla maggioranza:

Art. 91.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti articoli, può essere ripristinato, quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena e cessata la interdizione.

Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno a favore degli altri aventi diritto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 92.

Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà personale, di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non importi perdita della pensione e dello assegno, già conseguiti dal militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta della metà.

Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene ripartita nelle proporzioni stabilite dall'articolo 142 del regolamento approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei collaterali o degli assimilati,

la pensione o l'assegno si devolve, durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali spetterebbe qualora egli fosse morto.

(È approvato).

Art. 93.

Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra.

I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione di volontà, la cittadinanza straniera.

(È approvato).

Art. 94.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:

a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono la invalidità;

b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;

c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio.

(È approvato).

Art. 95.

Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'articolo 93 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquisitato la cittadinanza italiana.

Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

(È approvato).

Art. 96.

Le pensioni e gli assegni di guerra sono in qualsiasi tempo revocati, ancorchè sia in proposito intervenuta una decisione della Corte dei conti, quando venga a risultare che le concessioni furono effettuate per motivi che non sussistono, anche per mero errore di fatto, o per motivi che siano venuti meno.

Quando le pensioni o gli assegni risultino superiori al dovuto, essi sono congruamente ridotti.

Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione e dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al Comitato di liquidazione ai sensi del successivo articolo 108.

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo i mutilati e gli invalidi provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali si siano eseguiti già accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perchè possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione medica superiore di cui al successivo articolo 102 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi a visita di controllo o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati se non in base al risultato della visita.

(È approvato).

TITOLO VII.

—

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE E LA REVOCA DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI.

Art. 97.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti fra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Università, direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di Vice-presidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a Consigliere.

Pongo in votazione i primi tre commi dello articolo 97, sui quali non vi sono proposte di emendamento. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Al quarto comma il senatore Alberti Giuseppe propone un emendamento tendente ad aggiungere alle parole « liberi docenti di università », le altre: « a preferenza appartenenti a facoltà di medicina ».

Ha facoltà di parlare il senatore Giuseppe Alberti, per svolgere il suo emendamento.

ALBERTI GIUSEPPE. Data la sua chiarezza, rinuncio a svolgere l'emendamento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Alberti Giuseppe.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 97 con l'aggiunta proposta dal senatore Giuseppe Alberti ed accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al quinto comma gli onorevoli Zelioli, Grava e Cemmi hanno proposto un emendamento tendente a sostituire alle parole « due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra » le altre « quattro membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Vorrei chiedere un solo chiarimento: perchè si propongono quattro membri per l'Associazione nazionale delle vittime civili di guerra e due invece per l'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra?

ZELIOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELIOLI. L'Associazione nazionale vittime civili rappresenta le vittime civili vere e proprie e i parenti delle vittime civili, per cui tutela gli interessi per le pensioni dirette e per le pensioni di reversibilità. È per questo che si propone che i suoi rappresentanti siano quattro. Mentre le famiglie dei caduti ne hanno due, per tutelare i diritti dei parenti caduti, l'Associazione delle vittime civili ha diritto ad averne quattro in quanto tutela i diritti delle

vittime civili vere e proprie e i diritti dei parenti delle vittime. A me pare che ciò sia logico.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Zelioli se mantiene il suo emendamento.

ZELIOLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Zelioli, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il quinto comma dell'articolo 97 nel testo della maggioranza della Commissione, già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il sesto e il settimo comma, già letti, sui quali non vi sono proposte di emendamento.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, nel suo complesso l'articolo 97, che, in seguito alla modifica introdotta, risulta così formulato:

Art. 97.

Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.

Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri Enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento, se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.

Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato con decreto del Capo dello Stato, udito, il Consiglio dei

Ministri, e composto di un Presidente di Sezione della Corte dei conti, che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo:

magistrati dell'ordine giudiziario ordinario di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ufficiali generali o superiori medici, professori ordinari e liberi docenti di Università (a preferenza appartenenti a facoltà di medicina), direttori generali e funzionari di grado immediatamente inferiore.

Il Ministro per il tesoro designa, fino ad un quinto dei membri, cittadini di qualsiasi categoria su proposta dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, ed inoltre due membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei Caduti in guerra, due membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed un membro avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione e di un membro avente la qualifica di partigiano combattente.

Detti membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

È in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di Vice Presidente del Comitato a due membri scelti fra i magistrati della Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, di grado non inferiore a Consigliere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 98.

Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in turni in modo da poter tenere contemporaneamente più sedute, e decide con l'intervento di almeno cinque votanti.

Di ciascun turno devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un sanitario.

I turni sono stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati su proposta di cia-

scuna Associazione di cui all'articolo precedente vi possa intervenire.

Alle adunanze di ciascun turno assiste in qualità di segretario un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro su proposta del Presidente del Comitato.

Spetta al Ministro per il tesoro di provvedere, con suo decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del Comitato di liquidazione.

Dopo il terzo comma il senatore D'Inca propone di aggiungere i seguenti commi:

« Per l'annullamento o la revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno il giudizio è demandato ad una speciale sezione del Comitato, che pronuncia con le forme del procedimento contenzioso.

« Di tale Sezione dovrà in ogni caso far parte almeno un rappresentante delle associazioni interessate di cui all'articolo 97, quinto comma ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Penso che questo emendamento del senatore D'Inca dovrebbe essere esaminato quando verrà in discussione l'articolo 108.

D'INCA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Metto in votazione l'articolo 98 nel testo già letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 99.

Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o dell'assegno di reversibilità ordinaria regolato dall'articolo 68. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente.

(È approvato).

Art. 100.

Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio perchè affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio la rispettiva pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.

Il senatore Carelli ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la cessazione dal servizio sia determinata da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate durante il servizio di guerra ».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli.

CARELLI. Il mio emendamento determina la situazione con maggior chiarezza che non il testo presentato dalla maggioranza della Commissione. Propongo pertanto al Senato di approvare la mia proposta di modificazione.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione ritiene superfluo questo emendamento. L'unico punto che potrebbe apparire utile è l'aggiunta della parola « aggravata » al testo governativo, il quale risulterebbe così formulato: « il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata o aggravata ecc. ».

Per quanto tale aggiunta potrebbe essere accettabile, osservo che il concetto dell'aggravamento è alla base di tutto il sistema della legge.

Basta infatti osservare il primo articolo, per vedere come si tenga in considerazione, non soltanto l'ipotesi di una infermità la quale sia stata riportata per la prima volta o contratta per la prima volta, ma anche il caso in cui sia stata aggravata.

Per il resto l'emendamento non ha ragione d'essere, perchè restringe, anzichè ampliare, il concetto espresso dal testo della Commissione. L'emendamento contempla infatti solo l'ipotesi della cessazione del servizio; ipotesi che è già compresa nel testo più comprensivo della Commissione, che contempla anche il caso che dalla invalidità non derivi la cessazione del servizio. Come vede l'onorevole Carelli, il testo della Commissione è più comprensivo di quello che egli propone. Perciò la Commissione non può accettarlo.

CARELLI. Non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 100 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 101.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra, monchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di Presidente.

Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale fra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro della difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i

componenti, di concerto con i Ministri interessati.

Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del direttore dello stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le annesse tabelle.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

Al primo comma la minoranza della Commissione propone di aggiungere alle parole « Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra » le altre « e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra », nonchè di sostituire alle parole « o di partigiano combattente » le altre « e di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente ».

Vi è altresì un emendamento a firma dei senatori Zelioli, Grava e Cemmi del seguente tenore:

« Nel primo comma, in fine, dopo le parole: " o di partigiano combattente " aggiungere le altre: " e di un sanitario designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra " ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il nostro emendamento comprende due nuovi concetti: il primo è quello dell'inserimento della Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra fra le associazioni che debbono designare i sanitari a far parte delle Commissioni mediche; il secondo è quello della inclusione, non facoltativa ma obbligatoria, di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente a far parte delle Commissioni stesse. Aggiungo che questo secondo concetto è già stato accolto, in sede di Commissione, per i componenti del Co-

mitato di liquidazione di cui all'articolo 97. Ora le ragioni sono chiare e semplici: sono esse ragioni di principio e nondimeno ragioni di carattere pratico. Il Corpo dei volontari della libertà ha scritto pagine di gloria nell'epopea della nostra lotta di liberazione nazionale, e quindi è giusto, doveroso ed onesto che esso figurì in modo esplicito nei documenti ufficiali a fianco delle gloriose Associazioni che rappresentano il patriottismo, l'eroismo ed il sacrificio italiano. Non solo, ma il Corpo dei volontari della libertà comprende ben 240.000 partigiani combattenti e 125.000 patrioti, riconosciuti tali a termini della legge: ben 72.500 sono i caduti e 450.000 gli invalidi per causa di guerra partigiana.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo, purchè in pratica tale posto non resti vacante. Accetta anche l'emendamento Zelioli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma nel seguente testo modificato:

« Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, e di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente e di un sanitario designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione i rimanenti commi dell'articolo 101, nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 101 che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

Art. 101.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di ufficiali medici di cui almeno uno ufficiale superiore con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati dalla Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente e di un sanitario designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra. La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzioni di Presidente.

Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione nazionale tra i mutilati e gli invalidi di guerra.

Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti, di concerto con i Ministri interessati.

Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un certificato del Direttore dello Stabilimento.

La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità secondo le annesse tabelle.

Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 102.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro del tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno docente universitario nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

Un quinto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.

La minoranza della Commissione ha presentato un testo sostitutivo del primo comma di questo articolo.

Ne do lettura:

« Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno docente universitario nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Sempre a questo primo comma, il senatore Giuseppe Alberti propone di sostituire alle parole « uno docente universitario » le altre « due docenti universitari ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 102 nel testo della minoranza della Commissione, emendato secondo la proposta del senatore Giuseppe Alberti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Al secondo comma, la minoranza della Commissione propone di sostituire il seguente:

« Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra ».

Inoltre vi è un emendamento aggiuntivo dei senatori Zelioli, Grava e Cemmi che tende ad aggiungere anche le parole « e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli.

ZELIOLI. Io chiedo che venga data la rappresentanza anche ai designati dall'Associazione vittime civili di guerra. Ciò mi pare giusto se questa rappresentanza viene data alla Associazione famiglie dei caduti in guerra e all'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione accetta il testo della minoranza modificato secondo l'emendamento Zelioli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma nel testo seguente:

« Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ai voti il terzo e quarto comma, già letti, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 102 che, in seguito alle modifiche apportate, resta così formulato:

Art. 102.

Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal Ministro per il tesoro, di intesa con il Ministro per la difesa, composta di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonchè di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di un sanitario avente la qualifica di partigiano combattente. Per i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.

Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed indennità graverà sul bilancio delle pensioni.

La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 103.

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni presiedute ciascuna dal Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano e decide con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra.

Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella

Commissione di cui all'articolo 101, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

La minoranza della Commissione ha proposto di sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

« La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni presiedute ciascuna dal Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano e decide con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente ».

Faccio presente che, in analogia con le deliberazioni adottate precedentemente, questo testo dev'essere integrato con l'emendamento Zelioli tendente ad aggiungere dopo le parole « famiglie dei caduti in guerra » le altre « uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

PARATORE. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. La maggioranza della Commissione accetta l'emendamento della minoranza, modificato secondo la proposta Zelioli.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo comma nel testo proposto dalla minoranza modificato secondo l'emendamento Zelioli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Pongo ai voti il secondo e il terzo comma, già letto sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

Pongo ai voti, nel suo complesso, l'articolo 103 che, in seguito alle modifiche apportate, risulta così formulato:

Art. 103.

La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal Presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di almeno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione o di partigiano combattente.

Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella Commissione di cui all'articolo 101, esprime il suo giudizio dopo la visita diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta del Ministro per il tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 104.

Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere, convalidati, ove occorra, dalle competenti autorità.

Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 2, 3, 4 della presente legge.

Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'articolo 7, e trasmessa al Sindaco del

Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della presunta morte.

(È approvato).

Art. 105.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione, assegno od indennità di guerra, si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuta.

Per i militari di carriera, i quali abbiano contratto durante il servizio di guerra od attinente alla guerra una invalidità debitamente constatata non oltre cinque anni dalla cessazione di detto servizio, il termine di cui al comma precedente decorre dalla data del collocamento a riposo.

Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui all'articolo 10, il termine suddetto decorre dalla data dell'evento dannoso.

Il militare che lasci trascorrere più di un anno dalla effettiva cessazione del servizio o, se di carriera, dal collocamento a riposo, od il civile dalla data dell'evento dannoso, non sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Per i minori e i dementi, tutti i termini rimangono sospesi finchè dura l'incapacità giuridica.

La minoranza della Commissione propone la sostituzione del termine « cinque anni », ricorrente nel primo e secondo comma, col termine « dieci anni ». Il senatore Cerruti ha facoltà di illustrare questa proposta di modificazione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. La questione dei termini è molto importante. Cinque anni sono pochi: vi sono paesi isolati, si verificano ignoranze della norma e così via.

Spero pertanto che la Commissione voglia accogliere questo emendamento.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è contraria.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario. Ancora stamane ho ricevuto due lettere da due miei amici partigiani combattenti, che attualmente sono medici in un sanatorio. Essi mi hanno reso noto che molti di coloro che inviano domande di pensione non ne hanno assolutamente diritto.

Di fronte a questo fatto prolungare i termini fino a dieci anni rappresenterebbe una anomalia che non è possibile accettare. Prego pertanto il senatore Cerruti di non insistere.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento della minoranza della Commissione al primo e al secondo comma. Tale emendamento non è accettato nè dalla maggioranza, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 105 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 106.

Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla notificazione della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio.

Se la domanda è presentata oltre un anno dai termini suddetti, la pensione è concessa dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte

o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti.

La minoranza propone la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Secondo il contenuto di questo articolo a cui fa riferimento il secondo comma dell'articolo 72, quando esistano tutte le condizioni volute dalla legge, la domanda non è più ammessa se sono trascorsi cinque anni dalla morte o dalla scomparsa del militare o del civile; nell'ultimo capoverso poi viene aggiunto il seguente concetto: « Nel caso in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro (mancano dunque quelle che si riferiscono al bisogno ed all'aiuto effettivo o potenziale del defunto) per il padre o per l'assimilato, e di vedovanza per la madre o per l'assimilata, si verificano dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dal verificarsi di tali avvenimenti ». A questo proposito mi permetto di osservare che nel Codice civile il diritto agli alimenti non è soggetto ad alcuna decadenza di termini. Ora, nei confronti dei genitori e degli assimilati, la pensione di guerra non rappresenta altro che il corrispettivo degli alimenti. Sussiste soltanto questa differenza che in questo caso il soggetto passivo del diritto è lo Stato, il quale viene a sostituirsi al caduto. Ma non è assurdo che questo termine di decadenza non ci sia nella legge comune e lo si voglia proprio istituire per le pensioni di guerra? Ciò significa porre una restrizione in un campo in cui, al contrario, si dovrebbe agire con una certa larghezza proprio perchè si tratta delle famiglie dei caduti in guerra. Insomma, si potrebbe capire l'opposto, vale a dire che eventualmente potrebbero sussistere termini di decadenza nella legge comune, ma che invece siano soppressi per ciò che concerne le pensioni di guerra. Potrebbe infatti accadere, come realmente è accaduto in molti casi, che il titolare o l'assimilato, vuoi per ignoranza della norma, vuoi perchè in quel periodo egli non ne sentisse il bisogno, vuoi anche per un senso di fierezza, ed infine, per la mortificante

meschinità della somma corrispondente, abbia rinunciato a far valere i propri diritti. In tal caso lo Stato senza dubbio ne ha tratto un profitto. Mi pare che questo dovrebbe essere più che sufficiente. Invece; no! Si vuole addirittura precludergli la via quando, comunque siano mutate le cose, egli intendesse invece domandare la pensione che gli compete. Tanto è vero che durante il periodo fascista, in base ad una disposizione eccezionale emanata dall'allora Capo del Governo, si era sentita la necessità di correggere questa iniqua disposizione, la quale invece è stata trapiantata in pieno in questo progetto di legge. Infatti, in passato, in simili casi la pensione veniva concessa anche quando erano già scaduti i termini prestabiliti.

Ora, si vuole essere più rigidi del governo fascista? Se già allora questa iniquità era stata corretta con un provvedimento di eccezione, vogliamo noi tornare indietro? Nell'articolo vi sono poi alcune formalità procedurali che non hanno molto rilievo. Esse si possono eventualmente raccogliere in circolari ministeriali, o, meglio ancora, in un nuovo articolo 106 che sia completamente rinnovato.

Concludendo, per una ragione di giustizia e di equità insistiamo affinché sia risolta questa questione in modo analogo a quanto avviene nel diritto comune, dove insomma non esistono termini di decadenza. Sarebbe assurdo che proprio in questa legge, che impone una certa larghezza, si creassero invece illogiche restrizioni, appunto perchè trattasi di vittime della guerra. Insistiamo quindi che sia soppresso o rinnovato l'articolo 106 facendo scomparire i termini di decadenza.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Mi sembra un po' strano il ragionamento fatto dal relatore di minoranza il quale, a proposito dell'articolo 105, ove si parla della prescrizione delle pensioni dirette, si è limitato soltanto a chiedere che il termine sia protratto a dieci anni. Sembra strano che mentre riconosce il fondamento etico e giuridico della prescrizione per le pensioni dirette, non lo riconosca per le pensioni indirette. La Commissione chiede che

venga respinto l'emendamento della minoranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sono due cose ben diverse. Nel caso del termine dei dieci anni trattasi di un accertamento sanitario che dev'essere condotto sulla persona del mino- rato, mentre in questo caso siamo di fronte ad un caduto in guerra. Qui non sussistono possi- bilita di mistificazioni. Quand'uno risulta mor- to per causa di guerra, o è considerato come tale, non vi sono altre indagini da compiere, mentre nel caso dell'invalido l'accertamento non può essere rimandato alle calende greche per ovvie ragioni. Dopo vent'anni, ad esempio, non sarebbe certo possibile accertare se la ma- lattia possa dipendere o no da cause di guerra o da altre cause di carattere naturale e cioè dai comuni fattori etiologici.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Il fonda- mento giuridico è identico sia per l'uno che per l'altro caso.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Ma, col- lega Zotta, è la natura delle due questioni che è ben diversa; mi spiace che lei non entri in questo ordine di idee. Purtroppo, però, del suo ordine di idee ne faranno le spese i poveri genitori, collaterali ed assimilati, i quali po- trebbero far valere i loro diritti secondo la leg- ge comune e troveranno invece una preclusione proprio in quella delle pensioni di guerra.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono perfettamente d'accordo con la maggioranza della Commissione. Assicuro l'onorevole Cerruti che i congiunti dei caduti non faranno le spese di questa norma.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Onorevo- le Chiaramello, l'Associazione delle famiglie dei caduti in guerra ha fatto una protesta scritta per questa decadenza di termini!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen- damento soppressivo dell'articolo 106 propo- sto dalla minoranza della Commissione. Tale emendamento non è accettato nè dalla mag- gioranza, nè dal Governo. Chi l'approva è pre- gato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è appro- vato).

Pongo allora ai voti l'articolo 106 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 107.

Quando il Ministro per il tesoro, per insuffi- ciente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione prov- visoria allo stato degli atti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 108.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Faccio presente che nello stampato n. 787-A, per un errore tipografico, sembra che la Commissione abbia accettato il testo proposto dal Governo per i commi quinto e sesto, che la Commis- sione, invece, ha soppressi dal proprio testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il testo dell'arti- colo 108 proposto dalla Commissione è il se- guente:

Art. 108.

Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede, dopo passata in giudicato la senten- za, a sopprimere, sospendere o ridurre gli as- segni già liquidati.

Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova a' termini dell'articolo 90, comma terzo, e nei casi di cui all'articolo 96, il Ministro del tesoro provvede alla revoca totale o par- ziale della pensione od assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rap- presentante delle Associazioni interessate di cui all'articolo 97, quinto comma.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro del tesoro, dopo raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione, costituito in turno

speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati.

Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a mezzo di procuratore); la mancata presentazione qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.

Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale della Corte dei conti.

Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo articolo 112.

A questo articolo è stata rimandata la discussione dell'emendamento già presentato dal senatore D'Inca all'articolo 98. Con tale emendamento il senatore D'Inca proponeva di aggiungere i seguenti commi:

« Per l'annullamento o la revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno il giudizio è demandato ad una speciale Sezione del Comitato, che pronuncia con le forme del procedimento contenzioso.

« Di tale Sezione dovrà in ogni caso far parte almeno un rappresentante delle Associazioni interessate di cui all'articolo 97, quinto comma ».

Ha facoltà di parlare il senatore D'Inca per svolgere il suo emendamento.

D'INCA. Rinuncio a svolgerlo perchè è ovvio che l'Associazione nazionale mutilati di guerra è l'Ente più qualificato a pretendere un proprio rappresentante nel Comitato che ha compiti così importanti e delicati.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, una volta tanto che siamo d'accordo con la minoranza sorge dissidio in fami-

glia. Forse il collega onorevole D'Inca non ha tenuto presente che il problema è stato ampiamente esaminato dalla Commissione. In verità, secondo il sistema del disegno di legge nel testo governativo, il Comitato di liquidazione avrebbe dovuto avere una sezione speciale a carattere giurisdizionale per pronunziarsi sui giudizi di revoca. La Commissione si è domandata se questa sezione speciale a carattere giurisdizionale del Comitato di liquidazione potesse sussistere a lume della Costituzione, la quale stabilisce che entro cinque anni saranno rivedute tutte le giurisdizioni speciali. Oggi viene ripresa per intero la materia concernente le pensioni di guerra, si regola cioè *ex novo* la materia e non è possibile non attenersi all'ordine perentorio del Costituente, di esaminare se vi siano giurisdizioni speciali e di eliminarle tutte le volte che esse si incontrino.

In ottemperanza a questo disposto preciso della Costituzione, noi abbiamo modificato la struttura della Sezione speciale del Comitato di liquidazione, in modo da togliere a questo il carattere contenzioso, riducendolo ad organo consultivo che dia il suo parere al Ministro per l'emissione del provvedimento amministrativo, contro il quale è ammesso il ricorso, in via giurisdizionale, alla Corte dei conti.

Questo è il ragionamento che ci ha spinto a modificare, come appare dal testo presentato dalla Commissione, sia l'articolo 108 che altri articoli i quali hanno riferimento con la materia.

Ora, l'onorevole D'Inca senza darci una specifica ragione in proposito, torna sull'argomento. Io vorrei pregarlo di tener presenti queste ragioni e di voler ritirare l'emendamento.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole D'Inca se insiste sul suo emendamento.

D'INCA. Proprio per le ragioni che ha esposto il relatore sarebbe il caso di mantenerlo; ma non intendo dar noie al Senato e turbare la quiete dell'onorevole Commissione. Pertan-

to, riaffermato il principio, ritiro la proposta di modificazione

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo 108 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 109.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti negli articoli 96, primo e secondo comma e 108, secondo comma, della presente legge, il Ministro del tesoro decide con la procedura stabilita dal predetto articolo 108.

(È approvato).

Art. 110.

Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 96 e 108, rinvia gli atti al Ministro del tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

(È approvato).

Art. 111.

Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità regolati della presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, o a cura degli agenti consolari all'estero.

È data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i Sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione), debbono

informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del Municipio, ricevuta autenticata dal Segretario.

Qualora i Sindaci contravvengano a tale disposizione o comunque, si verificano ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il Prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra, dell'opera di Commissari prefettizi.

Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.

(È approvato).

Art. 112.

Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro.

La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla Segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale rappresentante e l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista.

(È approvato).

Art. 113.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza, ovvero su domanda fatta dall'interessato entro 90 giorni dalla prima notificazione.

(È approvato).

Art. 113-bis.

I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un Presidente di Sezione, un Presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di Consiglieri, Primi Referendari e Referendari assegnati con ordinanza del Presidente della Corte dei conti.

Le predette Sezioni decidono col numero di cinque votanti, dei quali non più di due Primi Referendari o Referendari.

I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o da un Presidente di Sezione da lui delegato.

Il personale di Magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e sei Consiglieri.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Alberti Giuseppe, tendente ad aggiungere il seguente comma:

« Delle predette tre sezioni speciali della Corte dei conti faranno parte due consiglieri laureati in medicina ».

Ha facoltà di parlare il senatore Alberti Giuseppe.

ALBERTI GIUSEPPE. Finora c'è stato un consigliere laureato in medicina alla Corte dei conti — mi pare anzi che sia presidente di Sezione — ed io gli auguro che viva *ad multos annos*: si tratta del generale Bucciante; non credo ci sia altro medico in quell'alto Consesso, del che mi dorrei altamente con tutta la classe medica italiana. Ho perciò proposto questo emendamento e chiedo all'onorevole Presidente che sia posto in votazione.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Io pensavo che avessi preparato il terreno per avere un addomesticamento, su questo punto, dell'amico Alberti. Gli abbiamo sempre concesso quello che ha chiesto. Non ha avuto bisogno neppure di parlare. Adesso, niente di meno — perchè si comprenda l'importanza dell'emendamento — egli chiede l'aumento dell'organico della Magistratura della Corte dei conti di altre nove unità. Due per ogni sezione, egli dice. Ma le sezioni sono tre e lavorano contemporaneamente ogni giorno; occorre, com'è naturale, aggiungere un supplente. Occorrerebbe, per accettare la proposta in discussione, aumentare il ruolo di nove unità. Io vorrei che il senatore Alberti considerasse che la Corte dei conti ha funzionato meravigliosamente fino ad oggi senza l'ausilio di magistrati che siamo nel medesimo tempo dei medici. Quanto chiede l'onorevole Alberti porta un rivoluzionamento completo nel concetto di giurisdizione. Onorevole Alberti, nella Magistratura in genere l'elemento tecnico viene di ausilio, sotto forma di elemento consultivo, che è interpellato dal collegio giudicante, ma, come ella sa, non fa mai parte del collegio stesso, altrimenti i tribunali ordinari dovrebbero pronunciarsi soltanto sulle questioni giuridiche e non potrebbero pronunciarsi sulle questioni tecniche, mentre, invece, i tribunali ordinari, come in genere ogni collegio, si pronunciano sia sulla legittimità, sia sulla questione di merito avvalendosi, per quest'ultima, quando sia necessario, della consulenza tecnica. La Corte dei conti, in linea normale, giudica su questioni di

legittimità e solo in alcuni casi e in parte soltanto anche sul merito, e precisamente allorchè determina la dipendenza dalla causa di servizio della mutilazione o del decesso, nei casi di aggravamento, nei casi in cui deve stabilire la inabilità o meno al proficuo lavoro del genitore, degli assimilati, dei collaterali. Ma in tali casi — come ella, onorevole Alberti, certamente sa — vi è una norma la quale pone accanto al Procuratore generale della Corte dei conti un medico, che è distaccato dal Collegio medico legale dipendente dal Ministero della difesa. Soprattutto la Corte dei conti, nella sua funzione giurisdizionale si avvale del consiglio, del parere, di codesto Collegio medico legale, il quale offre il massimo di garanzia e di serietà, non solo per la competenza dei componenti, che sono di spiccate capacità tecniche, ma anche per i mezzi di ricerca diagnostica, sicchè i loro pareri, ricchi di anamnesi, di dati obiettivi, sono molto ragionati nelle motivazioni conclusive ed offrono elementi precisi di giudizio.

Ella, onorevole Alberti, vuole di più di quello che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi ha consacrato recentemente quando ha offerto una pergamena al Presidente della Corte dei conti, riconoscendo che quell'Istituto esplica le sue funzioni con una celerità, con una obiettività, con una diligenza, con una competenza tecnica veramente mirabili. Per questi motivi, onorevole collega, la pregherei di rilevare la importanza della cosa e di ritirare l'emendamento, poichè in 30 anni di attività la Corte dei conti ha svolto la sua opera in maniera impareggiabile.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Alberti se insiste nel suo emendamento.

ALBERTI GIUSEPPE. Signor Presidente, *l'argumentum crucis*, se vogliamo dir così, dei nove magistrati mi ha atterrito; io ne chiedevo almeno due, magari anche laureati in medicina. Però torno ad auspicare, e spero che un giorno si possa accettare, la norma che in questi organi speciali (ci sono altri esempi), ci sia anche il tecnico. La prassi, quale si può rilevare dall'opera del consigliere Bucciante, è stata oltremodo preziosa e probativa.

PRESIDENTE. Onorevole Alberti, insiste nel suo emendamento?

ALBERTI GIUSEPPE. Lo ritiro, a malincuore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 113-bis, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora un articolo 113-ter presentato dai senatori Mastino ed Oggiano:

Art. 113-ter.

Ai ricorsi presentati alla Corte dei conti in conformità delle disposizioni della presente legge non si applica la sanzione per abbandono, di cui all'articolo 75 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214, ed a qualunque altra disposizione similare.

Tale emendamento, però s'intende decaduto per l'assenza dei presentatori.

È terminato così l'esame del titolo VII.

Essendo necessaria, per affrontare il titolo VIII, una approfondita e dettagliata discussione, propongo ora che si passi all'approvazione delle tabelle riguardanti le lesioni ed infermità che danno diritto a pensioni vitalizie od assegno rinnovabile (tabella A) e le lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto (tabella B).

(Così resta stabilito).

TABELLA A.

(Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137).

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DÀNNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

PRIMA CATEGORIA.

1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.

4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
 5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - c).
 6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita totale delle due mani.
 7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
 8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
 9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione delle coscie).
 10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
 11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
 12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
 13. La perdita totale di una mano e di un piede.
 14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o dieci dita.
 15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
 16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra mano.
 17. La perdita totale di ambo i piedi.
 18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
 19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
 20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole deperimento organico.
 21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
 22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
 23. L'ano preternaturale.
 24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle mani, compreso o non uno dei pollici.
 25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
 26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio protesico.
 27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
- Il senatore Carelli propone di sostituire la dizione del numero 19 di questa prima categoria con la seguente:
- « Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare o una

assoluta incapacità a proficuo lavoro ovvero l'esclusione dal beneficio del collocamento a lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, fino a quando duri l'effettivo stato di disoccupazione».

Poichè il senatore Carelli non è presente, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo quindi in votazione la tabella *A* per la parte che riguarda la prima categoria nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SECONDA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Ved. avvertenze alle tabelle *A* e *B - d*).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da apportare notevoli deformità, nonostante la protesì.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità non siano da ascrivere al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Ved. avvertenze alle tabelle *A* e *B - e*).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri 7 e 8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche, interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudicano inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascrivere al numero 22 della prima categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica, la fistola retto-vescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore. (Ved. avvertenze alle tabelle *A* e *B - b*).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro

dita della mano sinistra. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - b).

21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astagalica, dei due piedi.
(È approvata).

TERZA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione od amputazione, sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore,

13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
(È approvata).

QUARTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di $1/25$ a $1/12$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.
6. La perdita totale di tre dita, tra le due mani, compresi ambo i pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo-artrosi, calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

14. L'epilessia, a meno che, per la frequenza e gravità delle sue manifestazioni, non sia da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.

(È approvata).

QUINTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di $1/12$ a $1/4$ della normale.
- 1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di $1/4$ a meno di $2/3$ della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell'orecchio medio (bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione uditiva tale da ridurre la udizione della voce di conversazione alla distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

10. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

11. La perdita delle due falangi di otto o sette dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.

12. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa quella dei pollici.

13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.

14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita, compresi gli alluci.

15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.

16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.

17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.

18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che, per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle categorie precedenti. (Ved. avvertenze alle tabelle A e B - e).

19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

20. La lussazione non riducibile di una delle grandi articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

(È approvata).

SESTA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a $2/3$ della normale.

2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli

occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

3. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.
4. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.
5. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.
6. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
7. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
8. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
9. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
10. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
11. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa quella di uno dei due pollici.
12. La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
13. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi, compresi i due alluci.
14. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi, compreso un alluce.
15. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

(E approvata).

SETTIMA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.
2. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 centimetri.
3. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.
4. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano destra (radio-carpica).
6. La perdita totale di quattro dita tra le due mani che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale delle tre ultime dita di una mano.
8. La perdita totale dei due indici.
9. La perdita totale del pollice destro.
10. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.
11. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
12. La perdita delle due ultime falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.
13. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
14. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.

15. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
16. La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi, compresi i due alluci.
17. La perdita totale di sette o sei dita, tra i due piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un solo piede.
18. La perdita totale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
19. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.
20. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a cinque dita dei piedi.
21. L'anchilosi completa dei due piedi (tibio-tarsica), senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della deambulazione.
22. Le varici molto voluminose con molteplici e grossi nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi ribelli a cure.
23. L'anchilosi in estensione del ginocchio.
(È approvata).

OTTAVA CATEGORIA.

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica in un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.
3. Le cicatrici della faccia, che costituiscono notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o dolorose, o aderenti, o retratte, che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro gravità, non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie precedenti.
4. Gli esiti delle lesioni boccali, che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui al numero 3 della seconda categoria ed ai numeri 3 e 4 della terza.
5. L'anchilosi completa dell'articolazione della mano sinistra (radio-carpica).
6. La perdita totale di tre dita fra le due mani, che non siano i pollici nè gli indici.
7. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.
8. La perdita totale del pollice sinistro.
9. La perdita delle due ultime falangi dell'indice insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.
10. La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo piede.
11. La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due piedi che non siano gli alluci.
12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a sei dita fra i due piedi.
13. L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.
14. L'accorciamento notevole (non minore di 4 centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.
15. Le aderenze parziali o totali diaframmatiche, postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato respiratorio. (Ved. tabella B, n. 17).
(È approvata).

Chi approva la tabella *A* nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

LESIONI ED INFERMITÀ CHE DÀNNO DIRITTO AD INDENNITÀ PER UNA VOLTA TANTO

1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra $1/4$ e $2/3$ della normale.
2. La perdita di uno dei testicoli.
3. La sordità assoluta, permanente, unilaterale.
4. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano, o tra le due mani.
5. La perdita totale di uno degli indici, accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.
6. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra le due mani.
7. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.
8. La perdita della falange ungueale dei due pollici.
9. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.
10. La perdita della falange ungueale di sei o di cinque dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
11. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.
12. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso),

ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.

13. La perdita totale dei due alluci, accompagnata o non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello stesso o dell'altro piede.
14. La perdita di uno degli alluci, o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
15. La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita, fra i due piedi, che non siano gli alluci.
16. Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da rientrare in una delle categorie delle tabella *A*.
17. Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.

(*È approvata*).

Dò lettura delle avvertenze alle tabelle *A* e *B*, fino alla lettera *e*):

AVVERTENZE ALLE TABELLE *A* E *B*

a) Le parole «grave, notevole, ecc.» usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

Con la espressione «assoluta, totale, completa» applicata alla perdita di organi o di funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

Quando coesistano più infermità si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.

b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella *A* nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. S'intende che la classificazione sarà più elevata, proporzional-

mente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

Se insieme alle falangi siasi perduto il corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così il grado di invalidità per l'asciuzione dell'infermità stessa a quella delle categorie che comprende l'infermità equivalente, a meno che il caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.

e) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni schiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri Ospedali militari.

Con le tavole di questo tipo determinandosi — come sempre si suole — l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

A 5	metri	V = 5/5	ossia	V = 1	(normale)
» 7,5	»	V = 5/7,5	»	V = 2/3	
» 10	»	V = 5/10	»	V = 1/2	
» 15	»	V = 5/15	»	V = 1/3	
» 20	»	V = 5/20	»	V = 1/4	
» 30	»	V = 5/30	»	V = 1/6	
» 40	»	V = 5/40	»	V = 1/8	
» 50	»	V = 5/50	»	V = 1/10	

Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia $V = 1/8$. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 ($V = 1/10$), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere, o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza — non più costante, ma variabile — a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più

grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50: ossia $V = 1/25$.

Al disotto di un 1/50 — frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri — la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio ($V =$ dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che riguardano le alterazioni della funzione auditiva.

Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame funzionale e otoscopico.

Nell'apprezzamento delle affezioni purulente dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.

Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.

e) Le affezioni polmonari e dextra-polmonari di natura tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede, dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle condizioni generali.

Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad una categoria inferiore alla quinta.

f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

La lettera f) del testo governativo delle avvertenze comprendeva anche un secondo comma, che la maggioranza della Commissione ha soppresso. La minoranza ha, però, proposto di introdurre un secondo comma così formulato:

« Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstita ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione lo emendamento aggiuntivo proposto dalla minoranza ed accettato dalla maggioranza della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione le avvertenze alle tabelle A e B nel testo già letto ed emendato come sopra nella lettera f).

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Il seguito di questa discussione è rinviato a giovedì prossimo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni, pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione: sulle origini, sugli scopi e sull'attività dell'Associazione pionieri italiani (1269).

JANNUZZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali provvedimenti di carattere economico ritiene opportuno adottare a favore delle direttrici e maestre d'asilo infantile che sono alle dipendenze dell'Ente per le scuole di contadini, già

Ente contro l'analfabetismo, con sede in Roma, le quali percepiscono lo stipendio irrisorio di lire undicimila mensili (1270).

DE GASPERIS.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere quale è il suo pensiero su quanto ha scritto il Maresciallo Alexander nei confronti della resistenza italiana (1271).

BARONTINI, MOSCATELLI, FERRARI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se non abbia da dire qualcosa al Senato, dove siedono oltre cinquanta senatori partigiani, circa lo scritto del Generale Alexander sulla resistenza italiana (1272).

LUSSU, GIUA, GIACOMETTI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti presi in favore dei numerosi inquilini sfrattati di Bologna, città che ha subito gravi danni di guerra, a sollievo dei quali è doveroso l'intervento dello Stato in forma decisiva per supreme ragioni di ordine pubblico, che si difende da parte delle autorità responsabili con opere di solidarietà umana e civile (1220).

ZANARDI.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del tesoro, per sapere se non siano a conoscenza del memoriale 29 maggio u. s. del Comitato intersindacale impiegati statali e parastatali della provincia di Sondrio e se non ritengano di accoglierne le richieste.

Detto memoriale si riferisce all'indennità caro-vita corrisposta agli impiegati statali, parastatali e degli enti pubblici in base al decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 72 e successive modificazioni e mette in luce la situazione di particolare disagio in cui si trovano gli impiegati della provincia di Sondrio.

La norma di corrispondere la suddetta indennità nella misura scalare dal 100 al 20 % a seconda della minore o maggiore popolazione (nella presunzione, in linea generale fondata, che il

costo della vita sia più elevato nei grandi centri) non dovrebbe escludere una applicazione meno letterale della disposizione al riguardo, più conforme invece allo spirito del decreto, tenendo conto che il criterio fondamentale a cui è ispirata la misura dell'indennità è quello del costo della vita che si desume, solo approssimativamente e non in linea assoluta, dall'elemento popolazione.

Premesso pertanto che Sondrio, come è dimostrato dai dati dell'Istituto centrale di statistica, è il capoluogo di provincia che ha l'indice del costo della vita più elevato di ogni altro capoluogo, che questo suo ambito primato non è un fenomeno passeggero ma è legato a cause costanti in relazione alla povertà della sua economia agricola, all'estensione del suo territorio ad alta quota montana, al notevole afflusso turistico nel periodo estivo e in quello invernale, domando se non sia doveroso ed urgente eliminare la palese ingiustizia di cui sono vittime gli impiegati della provincia di Sondrio applicando ad essi senz'altro, in nome dell'equità che dovrebbe essere sempre la norma interpretativa di ogni disposizione di legge, la misura massima dell'indennità di caro-vita (1221).

MOMIGLIANO.

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere se e quando il Governo intende provvedere a dotare del beneficio e del bisogno fondamentale di un Paese civile, e precisamente dell'acquedotto, la popolazione di Scilla, una delle località italiane che abbiano, per rinomanza storica letteraria e per bellezze paesistiche maggiore risonanza nel mondo (1222).

GASPAROTTO.

Ai Ministri del tesoro e della difesa, per sapere quale è la somma spesa negli esercizi finanziari 1948-1950 per i lavori eseguiti nella sede provvisoria dell'Accademia Aeronautica nell'Isola di Nisida, e cioè al fine di stabilire quanto è costata all'Erario, cioè al contribuente italiano, la mancata esecuzione della disposizione data dal Ministro Cingolani perchè l'Accademia rientrasse nella sua antica sede di Caserta (1223).

PISCITELLI.

Al Ministro della difesa: in data 15 corr. l'Agenzia Telegraph, replicando ad una smentita

del generale Carlo Drago, comandante dell'Accademia Aeronautica di Nisida, ha confermato la notizia che l'ultima decisione del Ministero della difesa sia quella di ricostruire uno dei due vecchi edifici di Capodichino o di Capua per adibirlo a sede provvisoria dell'Accademia dell'Aeronautica. La conferma suddetta è ampiamente dettagliata e precisa che ben sette progetti sarebbero allo studio presso il Genio Aeronautico « prevedendo una spesa variante dai 7 ai 25 miliardi a seconda della mole dell'edificio »; aggiunge che per la resistenza del Ministero del Tesoro, si sarebbe ripiegato sulla ultima decisione di cui sopra e sarebbe per essere presentato un disegno di legge, per lo stanziamento di sette miliardi di lire occorrenti.

D'altra parte, negli ambienti aeronautici di Napoli, si dà per sicuro che sia imminente l'inizio della costruzione di un altro piano nell'attuale « sede provvisoria » di Nisida, dove già sono state profuse ingentissime somme per lavori oltre che di adattamento, anche di lusso. Pertanto chiede di sapere se e quale fondamento hanno le notizie diffuse dall'Agenzia Telegraph e quelle circolanti a Nisida (1224).

PISCITELLI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 9,30 e alle ore 16,30, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (848).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati GIORDANI e MIGLIORI. — Modifica dell'articolo 186 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, relativo all'ordinamento dello stato civile (984) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra (787).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 (1062) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio (1079-*Urgenza*).

4. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

5. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

6. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

7. Modifiche alla legge 7 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi (878) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati « Marsala » (388).

9. ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA. — Norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato « Passito di Pantelleria » (509).

10. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

11. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguìto della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDXLVIII SEDUTA (20 GIUGNO 1950)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

BASTIANETTO (TOMMASINI). — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi allo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'Istituto Veneto per il Lavoro di Venezia, che opera in tutta la regione veneta e che fu fondato fin dal 1914 con scopi sociali, tecnici ed economici, sotto gli auspici di Luigi Luzzatti.

Esso Istituto si è reso benemerito nella regione veneta, ha attuato migliaia di corsi con la frequenza di migliaia di giovani operai ed artigiani ed ha anche la gestione diretta di utilissimi laboratori-scuola per combattere la disoccupazione giovanile.

Esso ha bisogno di avere uno stanziamento fisso annuo nel bilancio dei Ministeri sia del lavoro che della pubblica istruzione per poter continuare l'opera sua, mentre, oggi, si trova paralizzato (1109).

RISPOSTA. — L'Istituto Veneto per il Lavoro sorse essenzialmente per dare incremento alle attività artigiane ed ha svolto in passato una notevole attività. Attualmente è in corso di approvazione la modifica del suo statuto, nel quale vengono fissati gli scopi dell'Ente, nel senso che esso è in primo luogo diretto a dare assistenza agli artigiani del Veneto, a promuovere lo sviluppo tecnico ed economico delle loro aziende e in secondo luogo, a favorire la preparazione professionale degli artigiani stessi e degli addetti alle piccole industrie.

L'Istituto Veneto va attualmente svolgendo numerosi corsi per l'addestramento professionale dei lavoratori disoccupati, ricevendo dal Ministero del lavoro i finanziamenti previsti dalle norme in vigore. A questo proposito è op-

portuno rilevare che sono già stati autorizzati 44 corsi del genere, relativi a un totale di 12-15 allievi, con la spesa a carico del Ministero del lavoro di circa 47 milioni. L'Istituto ha organizzato inoltre alcuni laboratori-scuola per i quali il Ministero della pubblica istruzione elargisce annualmente, attraverso il Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Venezia un contributo fisso di lire 201.000 integrato da qualche contributo straordinario, che l'Istituto Veneto riesce ad ottenere, nonostante la ben nota limitazione delle disponibilità di bilancio.

Con il nuovo statuto, in corso di emanazione l'Istituto Veneto cessa di essere sotto la vigilanza diretta del Ministero della pubblica istruzione, essendo stato riconosciuto il suo prevalente interesse per l'assistenza a favore degli artigiani. Il Ministero, tuttavia, non tralascerà di aiutare, attraverso i competenti consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, la sua attività nel settore dell'istruzione professionale, per la quale però non si vede la possibilità e l'opportunità di stanziare contributi fissi a carico del bilancio dello Stato, quando tale possibilità non si presenta per i consorzi provinciali per la istruzione tecnica, che sono enti di diritto pubblico e che hanno funzioni di carattere statale.

Si fa, inoltre, presente che l'istruzione professionale è stata posta dalla nuova Costituzione alle dipendenze della Regione, la quale dovrà provvedere al suo finanziamento.

Il Ministro
GONELLA.

BERLINGUER. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se intenda sollecitare la pratica di cessione, da parte del Demanio dello Stato al comune di Roma, dell'area detta « Isola Sacra » situata nella zona di Fiumicino prospiciente il mare, cessione alla quale il demanio ha dichiarato di consentire senza però darvi ancora corso perchè adduce, da circa due anni che gli uffici tecnici erariali non avrebbero ancora proceduto alla delimitazione mentre un'operazione del genere se effettivamente richiesta, può compiersi in tempo brevissimo e le necessità di utilizzare l'area per costruirvi delle case popolari diventa sempre più urgente (1076).

RISPOSTA. — Il comune di Roma aveva chiesto di acquistare una zona di arenile sde-manializzata e passata al patrimonio dello Stato, sita nell'Isola Sacra di Fiumicino, al fine di realizzare il piano regolatore predisposto per la sistemazione di quel centro.

Interpellato l'Ufficio speciale per il Tevere e l'Agro Romano per sapere quale parte dell'area richiesta dovessero essere conservata per la progettata costruzione del Porto Canale di Fiumicino, in precedenza segnalata, tale ufficio ha fatto presente che le aree di pertinenza del Patrimonio dello Stato all'Isola Sacra sono totalmente vincolate per la sistemazione del Porto Canale di Fiumicino.

Lo scrivente pertanto è spiacente di trovarsi nella impossibilità di assecondare la richiesta del comune di Roma.

Il Ministro
VANONI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritengano ormai urgente ed indilazionabile accelerare e definire: 1° il completamento della riliquidazione delle pensioni a norma dell'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 221, tenuto conto che sono ormai trascorsi parecchi mesi dal termine prescritto ed il bisogno dei pensionati è sempre di natura immediata; 2° la liquidazione della pensione definitiva al personale collocato a riposo dal 1° dicembre 1948 in poi, molti dei quali ricevono ancora una pensione provvisoria e non

possono per conseguenza beneficiare delle disposizioni successive, che con senso di umanità disponevano la riscossione della pensione, quasi identica a quella definitiva, presso il proprio ufficio provinciale; 3° il pagamento del saldo della indennità di buona uscita per i collocati a riposo sin dal 1° gennaio 1949, tenuto conto che la buona uscita per tanta povera gente rappresenta la sistemazione del proprio collocamento a riposo, laddove, per tale non giustificato ritardo, talvolta esso giunge anche dopo il decesso.

Si tratta di personale anziano e di salute malferma ed ogni ritardo rappresenta un gravissimo danno, talvolta irreparabile (1146).

RISPOSTA. — In merito, anche a nome dell'onorevole Ministro del tesoro, Le comunico che, nonostante le iniziali difficoltà organizzative e gli scarsi mezzi a disposizione, la mia amministrazione avrebbe già ultimato la riliquidazione delle pensioni prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 221, se non fosse stata costretta a rallentare il ritmo del lavoro in attesa che l'apposito Comitato per la perequazione delle pensioni, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge medesima, avesse fatto conoscere come si sarebbe dovuto procedere alla riliquidazione in tutti quei casi, particolarmente numerosi in questa amministrazione (circa 6.000) in cui l'originaria pensione fosse stata liquidata in base a stipendi con annessi assegni personali pensionabili.

Il diritto alla rivalutazione degli assegni, affermato dal Comitato soltanto nella seduta del 24 novembre 1949, se è valso a ripagare i pensionati dell'attesa, ha però contribuito a rendere più complicato il meccanismo della riliquidazione, ritardando quindi, ulteriormente, il corso del lavoro.

Nondimeno, a tutt'oggi risultano amministrativamente riliquidate circa 15.000 pensioni delle 16.000 che presumibilmente, a lavoro ultimato, risulteranno in carico.

Di queste 15.000 pensioni, circa 10.000 sono già stata spedite agli Uffici provinciali del tesoro; oltre 1.300 sono in corso di spedizione agli uffici stessi; circa 1.000 sono in attesa di registrazione presso la Corte dei conti ed infine circa 2.700 sono in corso di spedizione alla Corte medesima.

Data l'attuale situazione del lavoro, è lecito prevedere che esso, almeno dal lato amministrativo, sarà condotto a termine entro il prossimo mese di giugno.

Circa poi, i pensionati collocati a riposo dal 1° dicembre 1948 fino a tutto il 1° luglio successivo (è noto che soltanto per i collocati a riposo dopo il 1° luglio 1949 vige il sistema del pagamento della pensione provvisoria, quasi identica a quella definitiva, presso gli uffici da cui il pensionato dipendeva al momento del collocamento a riposo), si fa presente che, in attesa che il provvedimento della pensione definitiva sia registrato alla Corte dei conti, sono state impartite disposizioni agli uffici provinciali del tesoro affinché le pensioni provvisorie siano elevate, dal 1° gennaio del corrente anno allo stesso ammontare delle definitive.

Per quanto riguarda il saldo della indennità di buona uscita, relativamente ai pochi casi che si riferiscono a collocati a riposo dal 1° gennaio 1949, il ritardo del provvedimento va attribuito al fatto che la registrazione del decreto, in seguito a sopravvenuto rilievo, è stata effettuata di recente; ad essi era stata però accordata, se richiesta, a norma delle vigenti disposizioni, l'anticipazione sulla base del 70 per cento dell'indennità dovuta.

Comunque, si sono già date le necessarie comunicazioni all'E.N.P.A.S. che sta provvedendo per il pagamento dei saldi.

Allo scopo, infine, di accelerare il pagamento dei saldi dovuti al personale collocato a riposo dopo il 1° luglio 1949, in base appunto ai miglioramenti economici testè approvati, sono stati presi gli opportuni accordi con l'E.N.P.A.S.

Il Ministro
SPATARO.

BERLINGUER. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'Africa italiana. — Per sapere se ritenga conforme agli interessi della popolazione italiana residente in Tripolitania e particolarmente dei contadini di quei villaggi coloniali, la soppressione di classi e di corsi in quelle scuole italiane, e prima che il problema della struttura di quelle scuole venga discusso con il Governo libico indipendente; se ritenga con-

forme all'interesse della scuola italiana che siano fatti rimpatriare, dall'amministrazione britannica, tutti gli insegnanti di ruolo che in atto prestano servizio in Tripolitania; se non ritenga conveniente ed opportuno tranquillizzare gli insegnanti italiani incaricati della Tripolitania, minacciati di licenziamento, estendendo anche ad essi, come è loro diritto, i benefici già accordati agli insegnanti incaricati all'estero ed a quelli rimpatriati dall'Egeo relativamente alla loro assunzione in ruolo (regio decreto n. 1259 del 20 maggio 1926); se corrisponde a verità, infine, che sia stato inviato a Tripoli un funzionario del Ministero dell'Africa italiana con il compito di smobilitare quelle scuole italiane in misura superiore persino alle stesse richieste, avanzate dall'amministrazione britannica, demolendo l'opera positiva sin qui svolta in quel campo e suscitando generale apprensione tra la popolazione italiana (1189).

RISPOSTA. — La diminuzione del numero delle classi italiane in Tripolitania è stata solamente ventilata dalla B.A.T. in vista del necessario adeguamento del numero stesso della popolazione scolastica, che in questi anni è diminuita a causa del forte esodo di israeliti verso la Palestina.

Sono allo studio provvidenze dirette a mantenere *in loco* gli insegnanti italiani che, in conseguenza, risultassero in soprannumero, con l'intento di utilizzarli per diminuire il numero degli alunni nelle classi esistenti, a tutto profitto dell'insegnamento. Comunque, sono già allo studio anche le richieste a suo tempo formulate dal Sindacato delle Scuole in Tripolitania, dirette ad ottenere la estensione a quel personale insegnante dei benefici, già accordati agli insegnanti incaricati all'estero o provenienti dalle isole dell'Egeo, previsti dal decreto n. 1259 del 20 maggio 1926.

La predisposizione, da parte delle Autorità competenti, dei piani per il futuro adeguamento alle mutate esigenze dell'attrezzatura scolastica esistente, mostra come gli organi responsabili si preoccupino di venire incontro alle esigenze che in materia sono sentite da tutte indistintamente le popolazioni della Libia. Lungi dal voler compiere un'inconcepibile opera di demolizione, si vuol continuare a

sviluppare la proficua attività civile della quale le stesse autorità della Potenza attualmente amministratrice ci hanno dato atto, ponendo in evidenza, nell' « History of Education in Tripolitania » pubblicata nel 1948, che quando noi sbarcammo a Tripoli, soltanto 99 arabi frequentavano le scuole (la cifra è salita a 313 nel 1912, a 961 nel 1922, a 4.797 nel 1930, a 7.731 nel 1939). Attività civile di progresso, di pace e di collaborazione che l'Italia termamente desidera di continuare a svolgere - in piena armonia con l'erigendo nuovo Stato - nell'interesse di quella stessa nazione libica che va sorgendo con il fattivo apporto dei suoi figli colà stabiliti, e alla quale l'Italia è pronta a dare tutto il contributo che le è possibile, anche in questo settore, con la sua esperienza e con la sua organizzazione.

Con distinta considerazione.

Il Ministro
SFORZA.

CARBONI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Per conoscere quando potranno essere poste in linea le navi destinate ai servizi con la Sardegna, impostate in base alla legge 8 marzo 1949, n. 75, e delle quali si sente vivissimo il bisogno per risolvere il grave problema che rende così malagevoli le comunicazioni fra l'isola e il continente (1138).

RISPOSTA. - Per poter provvedere al collegamento con la Sardegna e con la Sicilia la Società di navigazione « Tirrenia » è stata ammessa ai benefici della legge Saragat per la costruzione di cinque motonavi da 5.250 tonnellate stazza-lorda.

L'impiego delle predette unità sarà regolato allo scopo anzidetto e nel più breve tempo possibile destinando tre delle cinque unità predette alle comunicazioni tra la Sardegna e il continente.

Al momento attuale, però non riesce ancora possibile prevedere con esattezza quando dette navi potranno entrare in linea.

La « Tirrenia » ha già presentato i contratti di commessa, in base alle assegnazioni fatte dal Ministero, per due unità con la « Navalmeccanica » di Castellamare di Stabia e per le altre tre unità con i Cantieri Navali Riuniti di Palermo.

La « Navalmeccanica » imposterà una nave fra giugno e luglio prossimi ed una'altra tra luglio e agosto. Secondo il contratto, la consegna dovrà avvenire entro il decorso, rispettivamente, di 32 e 35 mesi dal 1° gennaio 1950.

I Cantieri Navali Riuniti di Palermo imposteranno le tre navi loro commesse in giugno-luglio (la prima) ed in luglio-agosto (la seconda e la terza).

La consegna dovrebbe avvenire entro il termine, rispettivamente di 28, 33 e 36 mesi decorrenti dal 1° gennaio 1950.

Con l'attuazione di tale programma di nuove costruzioni per conto della « Tirrenia », i servizi di collegamento con la Sardegna saranno pienamente e perfettamente assicurati.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

CINGOLANI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso che l'Istituto di studi filosofici, benemerito per l'attività svolta non solo in Italia ma soprattutto all'estero ed in particolare in Germania, ha costituito un centro di studi umanistici e filosofici a Monaco di Baviera, e per accordo con il Governo bavarese ha istituito una cattedra di ordinariato presso l'Università di Monaco (filosofia dell'umanesimo), cattedra alla quale viene chiamato un titolare di gradimento dell'Istituto di studi filosofici;

premessi che l'Istituto in parola ha fondato, per convenzione con il Governo della Westfalia e Renania, il « Petrarca Institut » a Colonia, importante centro di studi umanistici;

considerato che le iniziative di cui sopra, per le quali il Ministro della pubblica istruzione ha inviato messaggi di plauso, rappresentano un'importante conquista per quella intesa culturale che costituisce la base di un proficuo lavoro; interrogo il Ministro degli affari esteri per conoscere come intenda venire incontro alle iniziative in parola (1196).

RISPOSTA. - L'Istituto di studi filosofici è un ente privato il quale, a somiglianza di molte altre analoghe istituzioni, svolge in Italia e all'estero un'attività che varia a seconda delle circostanze e delle diverse situazioni locali. Il « Petrarca Institut », che il pre-

detto Istituto di studi filosofici avrebbe fondato a Colonia, è da considerarsi in realtà come una continuazione della « Petrarca Haus » istituita fin dal 1931 in seguito ad accordi fra il nostro Ministero della pubblica istruzione e la città di Colonia, la cui attività cessò nel 1943, soltanto a causa della distruzione totale della sede dovuta ad eventi bellici

Pertanto il Ministero degli affari esteri non può concorrere all'iniziativa, non solo perchè essa è ed è stata sempre seguita direttamente dal Ministero della pubblica istruzione, ma anche perchè il Ministero degli affari esteri per legge è tenuto a svolgere una diretta attività attraverso gli Istituti italiani di cultura, previsti e regolati da apposita legge, e per il funzionamento dei quali oggi, come è noto, dispone di mezzi assolutamente inadeguati (un sesto circa del valore effettivo di quanto era stanziato nell'ultimo bilancio dell'anteguerra).

Con distinta considerazione.

Il Ministro
SFORZA.

CONCL. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se sia noto all'onorevole Ministro che il 29 aprile 1950, la tranquilla popolazione di Ruffrè (Trento) ha subito un mitragliamento da parte di aerei sconosciuti, così da restarne terrorizzata, se egli abbia assunto od intenda assumere gli opportuni rilievi per chiarire a quale nazione appartengono gli aerei che hanno mitragliato quel villaggio e quale sia stato lo scopo del mitragliamento e se egli intenda prendere i possibili provvedimenti perchè simili fatti non abbiano a ripetersi (1132).

RISPOSTA. - Premesso che la risposta viene data dal Ministro della difesa per ragioni di competenza, si comunica che dagli accertamenti praticati è risultato quanto appresso:

Il 29 aprile u. s. un velivolo *F. 47 Thunderbolt*, di nazionalità americana, pilotato da tenente Daniel J. Sheihan, durante il volo di trasferimento dall'aeroporto di Neuburg (Australia) a Tripoli, in seguito ad avaria del motore, sganciava a scopo di alleggerimento i serbatoi supplementari e scaricava le armi che

aveva a bordo contro una montagna da una quota di m. 5.000 circa.

Alcuni bossoli andavano a cadere in località Ruffrè di Cava Reno (Trento).

L'apparecchio effettuava poi un atterraggio di fortuna sull'aeroporto di Treviso.

Il Ministro
PACCIARDI.

FERRAGNI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se non reputi opportuno, in quanto rispondente a giustizia, di proporre una legge (salva successiva eventuale intesa con gli altri Ministeri interessati all'aggravio finanziario), con la quale - per le maestre elementari, direttrici didattiche, ispettrici scolastiche e insegnanti delle scuole secondarie che siano vedove - si ammetta la possibilità di usufruire del cumulo della pensione di reversibilità (loro dovuta per decesso del marito) con la pensione diretta alle stesse spettante (1102).

RISPOSTA. - Il regime delle pensioni per i maestri elementari, direttori didattici, ispettori scolastici ed insegnanti delle scuole secondarie è lo stesso che vige per tutto il personale dipendente dallo Stato.

Le norme vigenti in materia di quiescenza escludono, per principio di carattere generale, il cumulo delle pensioni e quindi, una dipendente statale, a qualsiasi ramo della pubblica amministrazione appartenga, qualora sia vedova di un impiegato dello Stato, e sia collocata a riposo, non può godere ad un tempo della pensione diretta che le compete e della pensione di reversibilità, come vedova di impiegato statale.

Per quanto ora si è detto, la questione sollevata dall'onorevole interrogante per alcune categorie di vedove dipendenti dall'amministrazione della pubblica istruzione non può formare oggetto di particolari iniziative di questo Ministero ma dev'essere esaminata nel quadro generale del trattamento di quiescenza del personale delle amministrazioni dello Stato

Il Ministro
GONELLA.

FILIPPINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro.* — Date le difficili condizioni finanziarie dell'I.N.A.M., e le molteplici ragioni di contrasto con la classe dei medici condotti (contrasto che converrebbe con ogni cura eliminare); chiede se e come i rispettivi Dicasteri intendano intervenire, affinché le prestazioni dei detti medici a favore di coloni mezzadri, di braccianti e di lavoratori d'industria siano prontamente pagate, e non si verifichi l'ingiusto danno — come ad esempio, nella provincia di Pesaro — che i sanitari attendono ancora dal 1° novembre 1949 di essere soddisfatti di quanto loro spetta per il lavoro compiuto e che costituisce quasi l'unica fonte del loro guadagno o della loro vita (1165).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ignora che effettivamente l'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie si trova esposto per somme talora ragguardevoli nei confronti di varie amministrazioni ospedaliere, per il che non si è mancato di svolgere ogni più opportuno interessamento.

Corre l'obbligo tuttavia di precisare che la situazione debitoria dell'Istituto è in diretta relazione alle forti evasioni contributive, che tuttora si verificano nel campo dell'assicurazione contro le malattie, ed ai crediti talora ingenti — ed ammontanti nel complesso a vari miliardi — per contributi accertati e non riscossi.

A questo bisogna aggiungere il continuo incremento delle rette ospedaliere, che in molti casi hanno raggiunto punte assai elevate in relazione al grande aumento dei costi, con evidenti continue perturbazioni dell'equilibrio finanziario della gestione assicurativa, specie ove si consideri che, ad esempio, nell'esercizio in corso oltre il 40 per cento delle entrate dell'Istituto è stato assorbito dall'assistenza ospedaliere.

Mentre a tutela degli interessi, certo legittimi, delle istituzioni ospedaliere, questo Ministero non manca, come già si è detto, di intervenire presso l'I.N.A.M. perchè faccia fronte nel minor tempo possibile ai propri impegni, sul piano generale trovansi in corso di studio provvedimenti che varranno a ristabilire, nei prossimi esercizi finanziari, l'equilibrio tra le

entrate e le uscite dell'Istituto, ponendolo, in tale modo, in grado di fronteggiare con la necessaria tempestività l'onere delle rette per il ricovero dei propri assicurati.

Per quanto riguarda la particolare situazione determinatasi nella provincia di Pesaro, si precisa che quella sede dell'I.N.A.M. ha subito una insufficienza contributiva che si è accentuata ad ogni esercizio e che, riferita agli ultimi tre anni, ha determinato un disavanzo economico di circa 140 milioni: ciò che ha, tra l'altro, determinato la lamentata esposizione dell'Istituto nei confronti della classe dei medici condotti.

Si ha tuttavia motivo di confidare che l'I.N.A.M. potrà eliminare la deficienza della sede in questione, quando avrà completato la realizzazione dei provvedimenti già disposti da questo Ministero.

Infatti, essendo l'economia della provincia di Pesaro, prevalentemente di carattere agricolo, è dato prevedere che, con l'aumento dei contributi in agricoltura disposto a far tempo dal 1° gennaio c. a. sarà possibile raggiungere, nello stesso esercizio in corso, un sufficiente equilibrio fra entrate e spese assistenziali.

Il Ministro
MARAZZA.

GERVASI. — *Al Ministero dell'industria e commercio.* — Per conoscere con quali criteri, stante la pluralità delle organizzazioni di categoria, si procede alla nomina dei rappresentanti delle categorie artigiane nei Consigli di amministrazione degli enti per i quali tale rappresentanza è richiesta, con particolare riferimento alla scadenza del triennio di carica degli amministratori dell'Ente nazionale artigianato e piccola industria. È a conoscenza infatti del sottoscritto come nella designazione dei membri facenti parte dell'Amministrazione dell'E.N.A.P.I. non venga confermato, o vi sia questa intenzione, il rappresentante della Confederazione nazionale dell'artigianato nella persona del signor Vergnano.

Tale esclusione, se rispondente a verità, non trova giustificazione alcuna, in quanto viene a colpire unicamente l'organizzazione maggiormente rappresentativa dell'artigianato italiano,

mentre le altre organizzazioni hanno direttamente od indirettamente, anche più di un rappresentante ciascuna (1144).

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 371, — che modifica la precedente legge 29 marzo 1928, n. 631, — recante disposizioni sulla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale artigiano e piccola industria (E.N.A.P.I.) prevede la rappresentanza in tale organo degli artigiani e non delle categorie artigiane come affermato dalla S. V.

Pertanto, il Ministro dell'industria e commercio, nella nomina di tali rappresentanti, ha piena facoltà discrezionale di scelta.

Tuttavia, seguendo un principio sempre attuato da questo Ministero, sono state chieste le designazioni alle Confederazioni artigiane esistenti; ma poichè queste sono tre ed i rappresentanti degli artigiani previsti nel predetto decreto sono due, non è stato possibile l'inclusione nel Consiglio dell'E.N.A.P.I. dei rappresentanti di tutte e tre le Confederazioni.

Tale situazione di fatto, peraltro, rende necessaria una rotazione tra i nominativi designati dalle tre Confederazioni: da qui l'esclusione nel nuovo Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.P.I. (decreto ministeriale 8 aprile 1950, *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1950) del nominativo designato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato (signor Vergnano) che già faceva parte del cessato Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il Ministro
TOGNI.

GORTANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come giudichi la decisione della Commissione medica superiore (pratica n. 475279) di chiamare a visita diretta in Roma il sordomuto Bortolotti Guglielmo, fratello del defunto militare Giuseppe, onde controllare la inabilità assoluta dell'infelice, già accertata dalla Commissione medica militare di Udine, e per sapere come pensi di evitare che l'accertamento burocratico romano continui a dare deplorabili esempi (1191).

RISPOSTA. — La visita diretta presso la Commissione medica superiore del signor Bortolotti Guglielmo, fratello del defunto militare Giuseppe, fu disposta dal Servizio pensioni indirette vecchie guerre, su precisa richiesta del Comitato di liquidazione per le pensioni di guerra, allo scopo di accertare la di lui assoluta inabilità al lavoro proficuo, essendo sorti in proposito dubbi in base alle risultanze degli atti.

Ad ogni modo per attenuare il disagio del Bortolotti, dato il suo grave difetto fisico si è disposto che nel suo viaggio a Roma sia accompagnato da un familiare con rimborso di spese.

Circa poi gli addebiti formulati, sia pure in linea generale, «sull'accentramento burocratico romano», si fa rilevare che il laborioso ed efficace controllo degli organi centrali su quelli periferici, lungi dal rappresentare una superflua formalità burocratica, si dimostra invece di sostanziale importanza ai fini della uniformità ed omogeneità delle applicazioni di legge.

Ad ogni modo controlli del genere non possono ritenersi lesivi per gli interessati essendo rivolti alla garanzia dei loro stessi diritti ed alla osservanza delle norme cautelative inerenti alle concessioni di pensione.

Il Sottosegretario di Stato
CHIARAMELLO.

JANNUZZI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi avviene il fatto paradossale che l'edificio scolastico del Rione San Candido di Andria, edificio scolastico la cui costruzione fu iniziata nel 1948 e per il quale sono stati già spesi decine di milioni, sia ancora incompleto e per sapere quali provvedimenti siano stati presi o si intenda di prendere a carico degli inadempienti e fra quanto tempo si può sperare che l'edificio rientri in funzione (1171).

RISPOSTA. — Per la costruzione del rustico dell'edificio scolastico al Rione San Candido in Andria, quel Comune presentò il progetto 8 agosto 1946 dell'importo di 21 milioni chiedendo di fruire dei benefici previsti dalle dispo-

sizioni contenute nel decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517, riguardante lavori da eseguirsi a sollievo della disoccupazione.

Il progetto venne approvato il 18 marzo 1947 ed i lavori relativi sono stati già ultimati per l'importo di lire 15.350.000.

In data 25 aprile 1948 lo stesso Comune allo scopo di provvedere al completamento dell'edificio in parola presentò un altro progetto dell'importo di 20 milioni chiedendo anche per questi ultimi lavori i benefici del citato decreto-legge luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

I lavori vennero autorizzati il 29 settembre 1948 a cura dell'Ufficio tecnico del comune di Andria e sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile di Bari e in seguito a gara ufficiale vennero affidati alla Cooperativa « Mamelì » di Andria dietro il ribasso del 21,75 per cento.

La Cooperativa aggiudicataria dopo aver eseguito lavori per un importo complessivo di lire 7.553.417, non li proseguì, per la qual cosa questo Ministero dispose il 12 novembre 1949, la rescissione del contratto nei riguardi della Cooperativa anzidetta con l'applicazione della penale contrattuale per il periodo decorrente dall'epoca in cui dovevano essere ultimati i lavori fino alla data di rescissione del contratto nonchè all'incameramento della cauzione e l'esclusione della Cooperativa stessa dalle gare di appalto.

Allo scopo poi di utilizzare la somma residua di lire 9.713.650 e consentire quindi la prosecuzione dei lavori è stata compilata apposita perizia di variante e i relativi lavori sono stati già appaltati ad altra impresa e consegnati fin dal 4 maggio 1950.

I lavori stessi proseguono regolarmente e dovranno essere ultimati entro il 3 ottobre 1950.

Con questi ultimi lavori l'edificio sarà reso funzionale.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LAZZARO. - *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere per quali motivi i rappresentanti del Sindacato nazionale dei

commercianti ed esportatori di agrumi non siano stati invitati a partecipare alle riunioni preliminari ai trattati ed accordi commerciali con l'estero e a quelle per le norme di attuazione degli accordi stessi. Tanto più che il suddetto Sindacato rappresenta la maggioranza degli interessi degli esportatori di agrumi italiani. (1107).

RISPOSTA. - Si fa presente che in occasione dei lavori preparatori delle trattative commerciali con l'estero e delle altre riunioni ministeriali, in cui vengono presi in esame problemi della esportazione italiana, il Ministero del commercio estero provvede a raccogliere ogni utile segnalazione e proposta per mezzo delle amministrazioni interessate, delle organizzazioni generali di categoria e delle Camere di commercio delle singole provincie.

Per evidenti ragioni di ordine tecnico, il Ministero del commercio con l'estero non può invitare tutte le organizzazioni regionali o locali dato il loro grande numero.

Si aggiunge che, per quanto riguarda la Sicilia, partecipa ai lavori preparatori delle trattative commerciali con l'estero il rappresentante dell'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione Siciliana, al quale il Sindacato può fare presenti gli interessi commerciali dei propri associati. Spetta naturalmente a detto rappresentante di tenere conto anche dei desiderata degli operatori siciliani del settore agrumario inquadrati nel Sindacato di Palermo.

Il Ministro
LOMBARDO.

LOCATELLI. - *Al Ministro della finanze.* Per sapere se non creda giusto ed opportuno concedere al comune di Vittuone (Milano) il decreto che lo autorizzi al vincolo delle imposte di consumo per la durata di 25 anni, per ottenere dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde un mutuo di 20 milioni per opere pubbliche indispensabili (1185).

RISPOSTA. - Allo scrivente non risulta che sia stata presentata dal comune di Vittuone - al quale evidentemente vorrà riferirsi l'onorevole interrogante - domanda per ottenere l'autorizzazione al rilascio di delegazioni sul pro-

vento delle imposte di consumo a garanzia dell'ammortamento di un mutuo di lire 20.000.000 che dovrebbe essere concesso dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde.

Si assicura l'onorevole interrogante che, nel caso venga prodotta la domanda, si provvederà ad esaminarla con la maggiore sollecitudine.

Il Ministro
VANONI.

MILILLO.—*Al Ministro dei lavori pubblici.* — Perchè voglia cortesemente fornire gli elenchi delle opere pubbliche finanziate (con l'importo di ciascuna) coi fondi messi a disposizione del suo dicastero dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, indicando lo stato attuale dei lavori relativi (1123).

RISPOSTA. — Nessuna difficoltà avrebbe questo Ministero di venire incontro alla richiesta dell'onorevole interrogante, senonchè si ritiene necessario far osservare che l'apprestamento dell'elenco delle opere pubbliche finanziate, con l'importo di ciascuna, coi fondi messi a disposizione dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, richiederebbe, ove venisse generalizzato l'invio degli elenchi stessi, una tale mole di lavoro da impegnare molto seriamente l'attività di questo Ministero e da richiedere quindi un considerevole impiego di tempo.

I detti elenchi poi riuscirebbero di difficile e non pratica consultazione ove non fossero accompagnati da una idonea illustrazione dell'arida esposizione di cifre. Si consiglia quindi l'onorevole interrogante di voler prendere personale conoscenza dello stato delle opere che lo possono interessare mediante una consultazione diretta o qui al Ministero o presso il provveditorato alle Opere pubbliche competente per materia dove l'onorevole interrogante avrà modo di prendere completa visione degli elenchi richiesti e di chiedere ed ottenere tutti quei chiarimenti che ritenga utili a maggior conoscenza delle questioni che possono interessarlo.

Si avverte ad ogni buon fine che questo Ministero è venuto nella determinazione di cu-

rare ogni anno una pubblicazione ufficiale nella quale saranno elencate le opere finanziate in tutto il territorio della Repubblica, pubblicazione che potrà essere messa a disposizione di tutti i Parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

PAERI. — *Al Ministro della difesa.* — Perchè voglia chiarire quali considerazioni lo hanno indotto a limitare al periodo anteriore all'8 settembre 1943 i fatti che hanno motivato la concessione della medaglia d'oro al valore alla marina militare. È parere dell'interrogante che le prove successive all'8 settembre siano non meno degne di ricordo e di ricompensa delle precedenti, e se l'obbedienza sino al sacrificio delle persone è sempre il primo dovere di ogni Corpo militare, premiare i servizi resi in una guerra funesta ignorando quelli compiuti per la liberazione della Patria, significherebbe negare il fondamento democratico della Repubblica italiana ed incoraggiare un orientamento di spirito più che pericoloso e poichè questo non può essere l'intendimento del Governo, chiedo quali assicurazioni creda di fornire al riguardo (1077).

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione sopra trascritta si comunica quanto appresso.

La medaglia d'oro al valore è stata concessa alla bandiera delle Forze navali della Marina militare con riferimento ai soli fatti sino all'8 settembre 1943, unicamente perchè nel periodo successivo, dato che il conflitto si svolse contro un nemico ormai quasi del tutto privo di mezzi navali, non vi fu una vera e propria guerra sui mari, ma soltanto azioni isolate da parte di qualche unità, accompagnate anche da atti di valore personale fulgidissimo.

Per la partecipazione attiva, poi, di reparti della Marina alle operazioni terrestri della guerra di liberazione, la bandiera del Battaglione «San Marco» è stata decorata della medaglia di bronzo al valor militare, e numerose altre decorazioni al valore sono state concesse ai singoli partecipanti alle operazioni anzidette.

Per le suesposte ragioni la medaglia d'oro al valore alla bandiera delle Forze navali della marina militare non poteva essere concessa che per il periodo anteriore all'8 settembre 1943. Aggiungo che la medaglia d'oro è stata concessa *Motu proprio* dal Presidente della Repubblica.

Il Ministro
PACCIARDI.

PERSICO. - *Al Ministro della difesa.* - Per sapere se non sia giusto che venga applicato anche ai dodici maggiori dell'Arma dei carabinieri, transitati nella riserva perchè raggiunti dai limiti di età nel primo semestre dell'anno 1949, la norma contenuta nella circolare del Comando generale in data 12 aprile 1950, con la quale è autorizzato il temporaneo richiamo o trattenimento in servizio dei maggiori che sono stati o saranno raggiunti dai limiti di età fra il 1° luglio 1949 e il 30 giugno 1950.

Ragioni evidenti di giustizia impongono che lo stesso trattamento venga fatto a tutti i maggiori che appartengono alla stessa classe del 1896 (1162).

RISPOSTA. - In base alle vigenti disposizioni, questo Ministero, per poter disporre il trattenimento o il richiamo in servizio degli ufficiali che abbiano superato il limite di età previsto per il proprio grado, deve ottenere il preventivo assenso dei competenti organi finanziari.

In effetti, per quanto riguarda il trattenimento in servizio dei maggiori dei carabinieri raggiunti dai limiti di età, le laboriose trattative con il Tesoro sono state concluse solo nel marzo corr. a., avendo quel Ministero dato solo verso la fine di detto mese il proprio beneplacito per il trattenimento in servizio di 31 degli ufficiali di che trattasi raggiunti dai limiti di età nel secondo semestre del 1949 e nel 1° semestre del 1950, in vista delle necessità dei servizi cui deve adempiere l'Arma e della precaria situazione dei ruoli che, per la loro particolare composizione, hanno visto accentuare, dopo il 1° luglio 1949, l'esodo dei maggiori in servizio permanente.

È inoltre da far presente che la suddetta aliquota di 32 unità rappresenta il numero

massimo di maggiori che questo Ministero potrà trattenere in servizio, ma che comunque, per espressa condizione posta dagli organi finanziari, il numero degli ufficiali trattenuti non potrà in alcun caso superare quello delle vacanze esistenti in organico.

Ora questo Ministero si rende conto dei motivi (e li condivide da parte sua) che hanno indotto l'onorevole senatore interrogante a chiedere l'estensione del provvedimento ai maggiori che hanno raggiunto i limiti di età nel primo semestre del 1949, ma si dichiara spiacente di non poter aderire alla richiesta.

Infatti, tenuto conto dell'accennata limitazione per la quale gli ufficiali trattenuti o richiamati in servizio non possono superare le vacanze dell'organico, questo Ministero deve rinunciare a richiamare in servizio i maggiori di cui si interessa l'onorevole interrogante, in quanto, per assicurare la continuità e la stabilità dei Comandi, conviene trattenere in servizio, anche perchè più giovani, i maggiori che saranno raggiunti dal limite di età nel secondo semestre del corrente anno.

Si rileva infine che, anche sotto il profilo della giustizia comparativa, dovendo i richiami essere necessariamente circoscritti, come già detto, entro limiti numericamente ben definiti, non sarebbe equo ammettere tardivamente al beneficio ufficiali che non hanno potuto a suo tempo avvantaggiarsene perchè già in congedo, per escluderne altri più giovani, ancora in servizio.

Il Ministro
PACCIARDI.

PISCITELLI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Per sapere perchè, a più di due mesi dal completamento della nuova stazione di Caserta, le due belle sale di attesa di I e II classe, sono tenute ancora chiuse al pubblico, con grave disagio dei viaggiatori, specialmente quelli di transito che sono numerosissimi, data l'importanza del nodo ferroviario.

L'eliminazione dell'inconveniente è di particolare urgenza, perchè è in atto la riuscitissima « Mostra della seta » che si chiuderà nel giugno prossimo, ed è installata nella maestosa Reggia, la cui fama mondiale determina

un imponente afflusso di turisti anche dall'estero (1186).

RISPOSTA. — Le due sale di attesa di I e di II classe della stazione di Caserta sono state aperte al pubblico il giorno 26 u.s., non appena cioè si è potuto provvedere al loro arredamento. Anzi la sala di I classe è stata messa a disposizione dei viaggiatori pur essendo ancora sprovvista del tavolo centrale, che è in corso di fornitura.

Il Ministro
D'ARAGONA.

RAJA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere per quali motivi non sono stati ancora, in esecuzione della legge 8 marzo 1949, n. 75, concesse ai beneficiati già ammessi le regolari autorizzazioni per la stipula dei contratti con i cantieri per la ricostruzione dei motopesca affondati a causa di guerra e non sono stati assegnati i relativi fondi necessari.

Si sollecita, pertanto, la pronta esecuzione dell'articolo 26 della suindicata legge onde soddisfare le legittime aspirazioni dei pescatori sinistrati i quali temono di cadere in prescrizione e di vedere distratte le somme assegnate alla ricostruzione del loro naviglio (1098).[¶]

RISPOSTA. — Una delle ragioni per le quali non si è potuto dar corso all'approvazione dei prezzi indicati dagli ammessi ai benefici, in base all'articolo 26 della legge Saragat, è che tutti gli ammessi e cioè 230 per 116 pescherecci, hanno inviato gli elementi tecnici delle unità da ricostruire, in base alla ammissione preliminare, soltanto la metà di aprile. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 3 della legge in parola, ha subito affrontato il problema dell'esame dei costi che è stato particolarmente complesso e lungo per le disparità, in taluni casi enormi, fra i prezzi stessi per tipi analoghi di pescherecci, in modo particolare per quanto riguarda la attrezzatura peschereccia. Il Comitato tecnico ha potuto compiere lo studio sui costi soltanto entro la metà di maggio e attualmente l'amministrazione sta predisponendo e inviando a ciascuno interessato l'indicazione del prezzo riconoscibile

in base alle condizioni attuali del mercato con la precisazione dell'ammontare del contributo a fondo perduto e del finanziamento accordabile.

Un'altra ragione del ritardo è connessa alla questione della disponibilità dei fondi e della messa a disposizione di essi all'I.M.I.

Lo stanziamento dei fondi occorrenti sul bilancio del Ministero della marina mercantile è stato effettuato. Come è noto, in base all'articolo 26 deve essere stipulata apposita convenzione fra il Governo e l'I.M.I. per l'effettuazione dei mutui.

La convenzione predisposta dal Tesoro, d'accordo con il Ministero marina mercantile si trova attualmente all'esame del Consiglio di Stato. Appena sarà stato comunicato il parere del Consiglio si provvederà all'approvazione della convenzione e alla registrazione del relativo decreto. Soltanto dopo tale registrazione il Ministero della marina mercantile potrà mettere a disposizione dell'I.M.I. i fondi per i mutui in base all'articolo 26 della legge.

Nelle more di questa procedura l'amministrazione ha posto già al Comitato del credito di cui all'articolo 21 della citata legge 75 il problema delle condizioni dei mutui ai sinistrati totali e cioè: misura dell'interesse, garanzie e durata, sostenendo la necessità che le condizioni siano, per quanto possibile, favorevoli.

È imminente la determinazione da parte del Comitato delle condizioni predette.

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

SAMEK LODOVICI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che anche le recenti modifiche d'orario, pur con l'istituzione di nuove coppie di treni, sulla linea Mortara-Milano, hanno deluso i lavoratori della zona che devono spostarsi giornalmente a Milano, i quali reclamano almeno un convoglio in partenza da Milano (stazione Porta Genova) alle ore 18-18,15 per poter ritornare la sera in tempo utile alle proprie famiglie nei paesi di provenienza, si chiede se e quali provvedimenti intenda prendere per soddisfare questa giusta richiesta (1178).

RISPOSTA. — Con l'attivazione del nuovo orario la comunicazione serale da Milano Porta Genova per il ritorno in sede degli operai è rimasta pressochè inalterata, partendo ora il treno 3243 alle 18,27 da Milano Centrale ed alle 18,52 da Milano Porta Genova anzichè rispettivamente alle 18,23 e alle 18,48 come col cessato orario.

Nè è possibile anticiparne l'orario sia rispetto al servizio locale, essendo esso l'ultimo treno della giornata con fermata in tutte le località, sia rispetto all'impostazione del nuovo treno AT.553 Milano-Casale-Asti-Alba che parte da Milano Porta Genova alle ore 18,42 e sia per la coincidenza a Mortara del 3233 da Novara, che costituisce pure l'ultima comunicazione accelerata della giornata per Alessandria.

È da tenere presente inoltre che anticipando alle 18 o 18,15 la partenza da Milano Porta Genova, come richiesto, l'orario del treno si avvicinerebbe troppo a quello del 1267 che parte già da Milano Porta Genova, alle 17,20, e non darebbe più la possibilità a coloro che terminano il loro lavoro alle ore 18 di servirsene da Milano Centrale se l'orario di partenza da quest'ultima stazione (18,27) dovesse essere anticipato di circa mezz'ora.

Per quanto sopra, non ritenendosi giustificata l'effettuazione di un nuovo treno oltre a quelli già in servizio sulla linea di cui si tratta, spiace non poter aderire a quanto richiesto.

Il Ministro
D'ARAGONA.

TARTUFOLE (CADORNA, CERICA, BERGAMINI) — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e fino a qual punto sono state realizzate le procedure relative alla sistemazione delle pensioni dei vecchi ufficiali, che dovevano essere perequate come da disposizioni tassative di legge.

La situazione di età sempre avanzata di questi ufficiali che con onore e rischio hanno servito la Patria;

le condizioni penose in cui generalmente essi vivono per la misura irrisoria della vecchia pensione che non trova certo integrazione facile in possibilità di lavoro aggiuntivo o di risorse di altra natura;

il dovere di ridurre al minimo di tempo l'attesa per questa perequazione, che sia pure modesta, pur servirà per sottrarre alla fame degli onesti servitori dello Stato;

impongono l'espletamento più celere e più adeguato delle pratiche necessarie e la loro sistemazione definitiva (1140).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopra trascritta, si premette che l'attuazione della legge 29 aprile 1949, n. 221, ha presentato presso questa amministrazione particolari difficoltà, sia per la molteplicità delle categorie del personale interessato, sia e soprattutto, per l'elevato numero delle pensioni da perequare (oltre 77.000 per il solo Esercito), di gran lunga superiore a quello di tutte le altre Amministrazioni, fatta eccezione per quella Ferroviaria.

Allo scopo di accelerare, per quanto possibile, il complesso lavoro, questa amministrazione ha adottato il sistema di una parziale meccanizzazione delle operazioni di liquidazione, valendosi all'uopo dell'attrezzatura del Centro meccanografico già esistente. Tale sistema importava la contemporanea elaborazione di numerosissimi provvedimenti relativi a blocchi di posizioni che presentavano eguali caratteristiche; ciò, mentre ha escluso la possibilità di graduare le perequazioni, tenendo conto delle posizioni individuali, ha consentito un notevole acceleramento del lavoro, tanto che, quasi nello stesso periodo che è stato necessario alle altre amministrazioni per la perequazione di un numero di pratiche notevolmente inferiore, si è raggiunto il numero di 65.000 provvedimenti di perequazione (per il solo Esercito), e si ha fiducia che entro il prossimo mese di giugno il lavoro potrà essere completato.

Per quanto concerne, in particolare, la posizione dei vecchi pensionati, è da tener presente che, per essi, le amministrazioni centrali non erano in possesso nè dei dati nè dei documenti occorrenti per procedere alla perequazione, dato che, com'è noto, fino al giugno 1933 le pensioni venivano liquidate, per tutti i dipendenti statali, direttamente dalla Corte dei conti.

In considerazione di ciò, il Ministero del tesoro, nelle norme esecutive emanate per l'applicazione della legge di perequazione, stabilì

che tutti gli uffici provinciali del tesoro avrebbero dovuto segnalare, preventivamente, alle amministrazioni centrali, con apposite schede, le singole pratiche in carico agli uffici medesimi.

A loro volta, le amministrazioni centrali avrebbero dovuto richiedere, per le vecchie pensioni, gli atti relativi alla Corte dei conti. All'atto pratico, però tale sistema ha presentato degli inconvenienti, tanto che continuano tuttora a pervenire, dai cennati uffici del tesoro, segnalazioni isolate e non tutti i fascicoli dei vecchi pensionati si sono potuti ricevere dalla Corte dei conti, la quale ha dovuto affrontare un laborioso lavoro di ricerca nei vecchi archivi di deposito e talvolta ha dovuto anche segnalare l'avvenuta distruzione dei fascicoli, il che ha costretto questa amministrazione ad un lungo e difficile lavoro di ricostruzione degli elementi necessari per la perequazione.

Da quanto precede è facile dedurre che se si fosse dovuta assicurare l'assoluta precedenza nelle perequazioni alle vecchie pensioni, l'inizio del lavoro avrebbe subito un ritardo di molti mesi e si sarebbe dovuto sospendere, senza alcuna utilità pratica per i vecchi pensionati, l'inoltro alla Corte dei conti, per la registrazione, di molte migliaia di decreti già elaborati con l'ausilio del Centro meccanografico, relativi a pensionati di data più recente, per i quali l'amministrazione disponeva dei necessari fascicoli.

Ciò malgrado, appena è stato possibile, si è proceduto con la maggiore celerità anche alla liquidazione delle nuove pensioni ai vecchi pensionati, come appare dai seguenti dati:

1° - *Esercito.*

Su circa 21.200 pensioni liquidate dalla Corte dei conti anteriormente al giugno 1933, ben 19.000 sono state perequate; di esse 14.583 sono state già registrate, 3.117 sono in corso di registrazione e 1.300 in corso di revisione presso la Ragioneria centrale.

Poichè per le vecchie pensioni è necessario emettere anche un nuovo libretto (mentre per le pensioni più recenti è sufficiente il semplice ruolo di variazione), si soggiunge che, per le pensioni già registrate, sono stati emessi e spediti agli uffici provinciali del tesoro numero 13.350 libretti, mentre altri 1.233 sono in corso di spedizione e di compilazione.

In definitiva, quindi, rimangono da perequare soltanto circa 2.200 vecchie pensioni (relative non soltanto ad ufficiali ma anche a sottufficiali, impiegati civili, salariati e rispettive famiglie), e cioè quelle per le quali sono sorte maggiori difficoltà o che sono state segnalate con ritardo dagli uffici provinciali del tesoro.

Si assicura che molte di tali pratiche sono in corso di espletamento e che si farà il possibile perchè tutte siano perfezionate al più presto.

2° - *Marina.*

Su di un totale di circa 3.700 provvedimenti perequativi emessi a favore degli ufficiali vecchi pensionati e loro superstiti, oltre 3.500 sono già stati ammessi a pagamento. I rimanenti 200, relativi a segnalazioni e fascicoli giunti in ritardo, sono in corso di registrazione presso la Corte dei conti e potranno pervenire alla fase di pagamento per la fine di giugno 1950.

Occorre provvedere ancora su circa 60 segnalazioni degli uffici provinciali del tesoro, concernenti vecchi pensionati, per le quali non sono stati ancora inviati i relativi fascicoli dalla Corte dei conti, che è già stata più volte sollecitata in proposito.

Comunque, questo Ministero non mancherà dal continuare ad insistere ed anzi, ritiene, per assicurazioni recentemente ricevute, che fra breve potrà disporre di circa 40 fascicoli dei 60 ancora mancanti; per gli altri 20, se le ulteriori ricerche rimanessero infruttuose, sarà necessario procedere alla ricostruzione delle pratiche per poter effettuare le perequazioni.

3° - *Aeronautica.*

Il lavoro di perequazione e di riliquidazione delle pensioni è stato ultimato sin dai primi del dicembre 1949 e già quasi tutti gli interessati hanno riscosso le somme loro spettanti come arretrati.

Il Ministro
PACCIARDI.

TERRACINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in qual modo intenda venire incontro alle disastrose condizioni di vita e alle corrispondenti giustificate richieste del personale dipendente dai Convitti nazionali a

cui favore il Ministero della pubblica istruzione autorizzò nell'aprile del 1948 e nell'ottobre dello stesso anno la corresponsione di un acconto di lire 10 mila sui futuri miglioramenti ed ai quali, con circolare n. 5297, era stato assicurato il riconoscimento di un trattamento equiparato a quello dei bidelli delle università, ma che dal luglio 1949 non hanno più ottenuto alcun beneficio cosicchè sono attualmente tenuti ad un orario lavorativo medio di circa 13 ore giornaliere con un compenso mensile che raramente supera le 14 mila lire.

In particolare per sapere la ragione per la quale non sia stata autorizzata la direzione del Convitto nazionale di Macerata — che vi si era dichiarata disposta — ad anticipare eventualmente ai dipendenti quanto ad essi promesso (1128).

RISPOSTA. — Il pagamento del personale non di ruolo dei Convitti nazionali è a carico del bilancio delle singole amministrazioni, le quali, nel determinare la misura delle retribuzioni, devono necessariamente tener conto delle possibilità di bilancio.

Al fine di migliorare tale stato di cose, il Ministero fin dal novembre 1948 venne nella determinazione di promuovere un provvedimento legislativo il cui schema è stato oggetto d'esame anche da parte del Ministero del tesoro

Nella fiducia che tale provvedimento avesse potuto concretarsi in un certo periodo di tempo, il Ministero provvide ad elargire sussidi, secondo la possibilità di bilancio a tutti i convitti nazionali, per dar modo di corrispondere a loro volta adeguate retribuzioni nella misura indicata dalla circolare n. 5297 del 15 novembre 1948, limitatamente però, si noti, al periodo 1° novembre 1948 a tutto il gennaio 1949. Purtroppo la impossibilità di trovar mezzi d'entrata sufficienti con cui fronteggiare — secondo quanto prescrive la Costituzione — il relativo onere, ha ostacolato finora l'ulteriore corso del provvedimento. Conseguentemente le amministrazioni dei convitti sono venute nuovamente a trovarsi in gravi difficoltà e quindi il malcontento del personale in questione si è acuito.

Naturalmente, però, nulla vieta alle amministrazioni che ne hanno la possibilità di con-

tinuare a corrispondere in tutto, o in parte, i miglioramenti in questione, senza però aspettare rimborso alcuno da parte del Ministero, il quale non ha possibilità, dato gli stanziamenti di bilancio di erogare altri fondi. A questo proposito, e in relazione alla seconda parte della interrogazione, si fa presente che il Ministero non si è mai opposto ad iniziative dei convitti nazionali, e quindi anche del convitto di Macerata, tendenti a migliorare la situazione economica del personale che amministrativamente ai convitti stessi fa capo.

I dipendenti dei Convitti sanno che il Ministero ha elargito ingenti somme per migliorare il loro trattamento economico, sanno altresì che la loro sistemazione è sempre tenuta presente, ma essi devono pur rendersi conto delle limitate possibilità dei bilanci dei convitti stessi a cui carico il personale in questione viene contrattualmente assunto, per lo più di anno in anno, secondo le proprie esigenze in relazione al numero degli allievi.

Il Ministro
GONELLA.

TIGNINO. — Al *Ministro della pubblica istruzione* — Per conoscere se non creda giusto e opportuno che agli eventuali concorsi per titoli a posti di segretario di seconda classe nella scuola media, siano ammessi anche — senza limiti di età — i segretari di scuole statali che amministrativamente dipendono dai comuni (1152).

RISPOSTA. — La carriera di segretari di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è stata modificata con decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1243.

In base a tale provvedimento non potranno essere banditi concorsi per segretari di seconda classe, ma per vice-segretari (gruppo B, grado 12), ovvero per applicati di segreteria (gruppo C, grado 13).

Ai suddetti concorsi potranno partecipare coloro che sono in possesso, oltre che del prescritto titolo di studio anche di tutti gli altri requisiti richiesti per l'assunzione nei ruoli statali, come del resto è avvenuto per il concorso

per titoli per applicati di segreteria, attualmente in via di espletamento.

Per quanto riguarda il limite di età si fa presente che il decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435 stabilisce le categorie che possono partecipare ai concorsi statali senza limiti di età.

Poichè i dipendenti degli enti locali non sono compresi tra tali categorie, solo un apposito provvedimento legislativo potrebbe farli rientrare nelle categorie anzidette.

Il Ministro
GONELLA

TOMÈ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali in provincia di Udine, non è stato ancora portato a compimento il concorso per le farmacie, a distanza di oltre un anno dalla chiusura del concorso stesso; è per sapere se non ritenga opportuno intervenire affinché si pervenga ad una sollecita definizione, in vista del danno che ai concorrenti e alle popolazioni interessate proviene dal presente stato di incertezza (1133).

RISPOSTA — Si risponde all'uopo quanto segue per delega del Ministro dell'interno:

Questo Alto Commissariato, con circolare n. 174 del 19 ottobre 1949 ha, fra l'altro, invitato i Prefetti ad interessare le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assegnazione di farmacie in ogni provincia perchè le operazioni dei concorsi stessi vengano sollecitamente definite. E ciò per evitare ritardi nella assegnazione di farmacie, che incidono sul regolare funzionamento degli esercizi farmaceutici privi di titolari e provocano lamentele da parte dei concorrenti e delle locali popolazioni.

D'altra parte è da considerare che le Commissioni devono in molti casi esaminare numerose domande e svariati titoli presentati dai concorrenti e procedere a molteplici accerta-

menti il che produce qualunque giustificato ritardo nella formazione delle graduatorie.

Comunque con biglietto urgente di servizio la Prefettura di Udine è stata invitata a dare sollecito corso alle operazioni relative all'espletamento del concorso in parola ed alla pubblicazione delle relative graduatorie.

L'Alto Commissario per l'igiene
e la sanità pubblica

COTELLESA

TOMÈ. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per essere informato del punto a cui è pervenuta la procedura relativa alla costruzione del fabbricato viaggiatori della stazione di Codroipo (Udine); opera più volte sollecitata da parlamentari friulani e il cui compimento è ormai indilazionabile (1190).

RISPOSTA — La ricostruzione della stazione di Codroipo ha subito un notevole ritardo essendosi dovuti studiare, per desiderio di quel comune, alcuni progetti che prevedevano spostamenti del fabbricato viaggiatori verso Casarsa, e conseguenti rimaneggiamenti degli altri impianti, il tutto con spese esorbitanti.

Abbandonate tali soluzioni di impossibile realizzazione si è passati a studiare un nuovo progetto, di più modeste proporzioni, col quale si rinuncia definitivamente allo spostamento degli impianti e si utilizzano in parte le fondazioni di quelli preesistenti.

Tale nuovo progetto importa la spesa di circa 60 milioni, ed alla sua attuazione si potrà provvedere non appena le condizioni del bilancio ne offriranno la possibilità.

Il Ministro
D'ARAGONA

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti